

# COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI, COSTITUZIONI, EDITTI,

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XIX.

---

---

PARTE UNICA

---

---

1835

MODENA

---

DALLA REALE TIPOGRAFIA

EREDI SOLIANI.

## AVVISO.

Con apposito Avviso del giorno 14 Novembre 1829 munito della Sovrana Approvazione prescrisse l'Intendenza Generale Camerale ecc. alcune norme per i contratti dei generi, ed altri oggetti appartenenti alle Tenute di ragione della R. D. Camera, o del R. Patrimonio Allodiale in di Lei Amministrazione onde prevenire ogni contestazione, e garantire nel miglior modo l'interesse delle Parti contraenti.

Al fine medesimo, e per vie-meglio regolare le operazioni dei proprj Agenti, ferme stanti le disposizioni sopra accennate, e che si ripetono nei sottoposti primi cinque articoli, la prefata Generale Intendenza procede ad aggiungere nei successivi altre discipline, e cautele che dovranno d'ora innanzi osservarsi nel caso di vendite agli Amministratori delle Tenute medesime.

1.º I Fattori ed Agenti Camerali sono abilitati ad alienare, anche con fede di prezzo, a Persone notoriamente solvibili i Generi, e le Derrate di qualsivoglia qualità, e quantità che provengono dalle Tenute alle rispettive loro cure affidate, non meno che i Bestiami alle medesime addetti.

2.º L'Intendenza ammette i Contratti conclusi dai Fattori, ed Agenti con dilazione al

pagamento de' prezzi quando le cose alienate, i rispettivi prezzi, e le analoghe condizioni tutte chiaramente risultino da duplice Scrittura a stampa. Questa disposizione però non riguarda i Contratti de' Bestiami che accadono ne' pubblici Mercati, e nelle Fiere.

3.º A scarico degli Acquirenti, estensivamente a quelli ancora che comprano a pronti contanti, l'Intendenza non ammette che le ricevute de' Fattori, od Agenti in Bollario stampato a madre, e figlia, rimanendo quindi esclusa, e di niun valore qualsiasi altra specie di ricevute, salve solo le ragioni dei pagatori contro le persone degli Agenti.

4.º Le Stampe per le Scritture de' Contratti, e i Bollarj per le ricevute si distribuiscono dalla Generale Intendenza ai Fattori, ed Agenti, munite le Matrici della firma d'uno degli Impiegati dell'Intendenza medesima.

5.º Dopo i termini fissati nelle regolari Scritture alla soddisfazione dei prezzi, quegli Acquirenti che si rendano morosi all'adempimento de' loro obblighi verranno giusta i Camerali Regolamenti in vigore assoggettati alla pena del caposoldo, ed all'esazione nella forma privilegiata.

6.º Tutte le vendite per parte di Terzi agli Agenti, o Fattori Camerali di oggetti di qualunque genere, e specie, a riserva degli infradicendi, non saranno ammesse dalla Generale Intendenza come valide, e legittime, e così non produrranno azione a qualunque fine pei veuditori contro la Real Parte rappresentata

dall'Agente, o Fattore se non quando, sia che avvengano a fronte d'istantaneo pagamento, ossia con fede di prezzo, si facciano risultare da apposita duplice Scrittura a stampa nella quale si enuncj la previa speciale Superiore approvazione.

7.º Le relative scritture a stampa saranno pur quelle di cui l'Intendenza provvede gli Agenti, e che vengono munite della firma d'uno dei proprj Impiegati.

8.º Le compre dei Fattori Camerali preservate dalla disposizione di cui nel premesso Articolo 6.º sono quelle soltanto dei Bestiami nei Pubblici Mercati, e nelle Fiere.

*Dall'Intendenza Generale dei Beni Camerali,  
Allodiali, ed Ecclesiastici  
Modena 21 Maggio 1835.*

IL CONSIGLIERE DI STATO  
INTENDENTE GENERALE CAMERALE ECC.

GIOVANNI CONTE SALIS.

*Dott. M. ASCHIERI Seg.*

(II. 2.)

## IL PODESTÀ

DELLA COMUNE DI MODENA

## AVVISO.

A togliere diversi arbitrij ed abusi invalsi a danno dei Possidenti nelle Praterie di Soliera per l'interpretazione troppo lata che dare si poteva agli Articoli 9 ed 11 del Regolamento per le Praterie istesse in data 15 Aprile 1810, S. E. il Signor Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo, e Governatore della Città e Provincia di Modena, inerendo agli ordini in proposito abbassati da S. A. R. l'Amatissimo Nostro Sovrano, dietro Supplica umiliata al Trono da alcuni dei suddetti Possidenti, con pregiati Dispacci 15 Giugno p. p. N. 2159 e 21 Luglio corrente N. 2603, ha autorizzata questa Comunità di modificare, come in appresso, e di ristampare il Regolamento suddetto per ineccezionabile norma di Chiunque per l'avvenire, dando le analoghe disposizioni, e facendo sorvegliare per l'esatto adempimento del medesimo.

A sfogo pertanto delle superiori disposizioni summenzionate si pubblica il seguente

REGOLAMENTO  
PER LE PRATERIE DI SOLIERA.

Articolo 1. Le Praterie di Soliera, e Vaccberia sono sotto l'immediata tutela, e direzione della Comunità di Modena, dalla quale sono regolate.

2. La Comunità ogni Anno fisserà il tempo della seganda, a norma della maturità dell'Erba.

3. Il giorno in cui si incomincerà la seganda sarà imprescindibilmente il Martedì della settimana a tale effetto fissata. Il luogo della Bettola, e quei Prati che si trovano in una delle due Carrate Maestre, la prima denominata *Bettola*, e la seconda *Bassana* potranno essere segati il Lunedì della settimana medesima.

4. Chiunque si facesse lecito di segare preventivamente all'epoca fissata qualunque Corpo di Prato, incorrerà nella perdita del fieno segato, ove sia colto in flagranti, diversamente sarà tenuto al pagamento del fieno segato, ed asportato.

5. Durante la seganda non sarà lecito ad alcuno il lasciar libere al pascolo le proprie Bestie, anche nel proprio Prato, sotto pena in caso di contravvenzione di lire due per ogni capo di Bestia invenzionata libera.

6. Non potranno rastrellare nelle Praterie che i soli abitanti nel Comprensorio del già Comune di Soliera. Questi preventivamente dovranno riportare dalla Comunità la debita

licenza, per la quale pagheranno Centesimi quaranta. I Contravventori incorreranno nella multa di lire quattro, oltre la perdita del fieno rastrellato.

7. Nell'istessa multa incorreranno quelli che anderanno a rastrellare in un Prato qualunque, prima che sia totalmente sgombro ed abbandonato dai proprietarj, ed in questo caso il fieno rastrellato cederà a favore del Padrone del prato, ove sarà stato raccolto.

8. Tutti i rastrellatori che fossero ritrovati con ferro da segare, o con altro istrumento a tagliare l'erba sfuggita ai segatori, incorreranno nella multa di lire dieci, a riserva però dei proprietarj, o loro mezzadri, ai quali sarà lecito, sempre che lo facciano prima che abbiano sgombrato il rispettivo Prato.

9. Terminata la seganda, sarà lecito a chiunque del già Comune di Soliera il pascolare le proprie Bestie nelle Praterie.

I Bestiami poi che potranno condursi al Pascolo sono Bovi, Vaccine, Vitelli, Cavalli, Muli, Asini, e Pecore, limitatamente però a quella quantità, la quale ciascun Possidente nel già Comune di Soliera può ragionevolmente mantenere tutto l'Anno nel proprio fondo, intendendosi con ciò quel tanto, che è necessario assolutamente alla lavorazione del fondo non solo, ma ben anche quel di più che può in esso mantenersi a seconda di un ben regolato piano economico rurale per ritrarre un utile di Stalla corrispondente all'estensione, e qualità dello Stabile, a cui li Bestiami sono aggregati.

Gli abitanti poi nel già Comune di Soliera, che nulla in essa possiedono, potranno mandare al Pascolo nelle Praterie quella sola quantità di Cavalli, Muli, ed Asini che può servire in via prudenziale all'esercizio del loro Mestiere, o professione, come Carrettiere, Medico, od altro &c. ritenuto che questa non ecceda il numero di due per ciascuno, diritto, che spetterà pur anche ai proprietarj di terre nel circondario istesso pel loro comodo, ed uso, e colla medesima sopra accennata restrizione di numero.

Tutte le Razze di Cavalli, prese sotto qualunque aspetto, e così l'unione di Poledri, e Muli, le Mandre di Bovini, o Vitelli, e le Pastorizie di Pecore non potranno essere ammesse ai Pascoli nelle Praterie in discorso, perchè la maggior parte di un tale utile non cada a profitto di un solo, o di pochi, con danno degli altri che vi hanno eguale diritto, e perchè non venga di troppo inanumessa la superficie di quel suolo a detrimento delle segande spettanti esclusivamente ai singoli Proprietarj delle Praterie.

10. Resta proibito in qualunque tempo dell' Anno il condurre al pascolo nelle Praterie gli Animali Suini, sotto pena di lire cinque per ogni capo di Animale Suino invenzionato.

11. In via ordinaria col primo di Aprile di ogni Anno non sarà più lecito ad alcuno l'andare al Pascolo nelle Praterie colle rispettive Bestie, sinantochè non siano state segate. I Contravventori incorreranno nella multa di lire

cinque per ogni capo di Bestia Bovina, Cavallo, Asino, o Mulo, e di lire due per ogni Pecorino, oltre la spesa dello Stallatico, ove saranno condotti i Bestiami, ed in cui dovranno rimanere sinantochè sia pagata la Multa, o data idonea sigurtà di pagarla. All' oggetto però di sempre più tutelare, e mantenere attiva la naturale produzione delle Praterie di Soliera, sarà in facoltà dell' Autorità Governativa, da interpellarsi in caso dalla Comunità, di sospendere in qualunque siasi tempo il diritto di Pascolo in occasione di eccessive piogge, e di innondazioni, e sino a che lo ravviserà opportuno, a norma delle circostanze.

12. Non sarà lecito ad alcuno di transitare per le Praterie, dal momento che saranno stati fatti i tagli delle strade che conducono alle medesime, con carro, legno, barozzo, o sedia, nè con qualsiasi Bestia, sotto pena, se con carro o legno, di lire dieci, se con barozzo o sedia di lire cinque, se con sole Bestie di lire due per ogni capo di Bestia.

13. Sarà però lecito il transitare per le Praterie a Cavallo, purchè si battino le Carrate, mentre scartandosi dalle medesime incorreranno i Contravventori nella multa di lire due.

14. Quelli i quali spianeranno i tagli delle strade che conducono alle Praterie caderanno nella penale di lire venti.

15. Chi si facesse lecito in qualunque tempo dell' Anno di cavare le radici della Liarda oltre la rifazione del danno recato al Proprietario del Prato, ove sono state cavate, incorrerà nella multa di lire cinque.

16. Tutte le pratine che contornano le due Praterie, i di cui Proprietarj non hanno giustificato, come era prescritto nel Regolamento del 1810, che le medesime non sono comprese nel Corpo delle Praterie, continueranno a far parte delle Praterie istesse, e saranno quindi soggette per ogni rapporto al presente Regolamento.

17. Il Guardiano delle Praterie, da continuarsi ad indennizzare come al presente, invigilerà all' osservanza del sopra disposto, facendo rapporto immediato d'ogni disordine ai Deputati di tempo in tempo alla sorveglianza delle Praterie suddette, dai quali all' occorrenza verrà procurato al Guardiano stesso il braccio forte della pubblica forza, e segnatamente dei Militi Volontarj Estensi.

18. Tutte le multe che saranno inflitte ai Contravventori si intenderanno a moneta Italiana, ed apparterranno per una metà alla cassa Comunale, e per l'altra metà al Guardiano, denunziatore, od inventore.

19. Tutte le multe sopra fissate verranno inflitte tante volte, quante saranno le contravvenzioni.

20. Qualora i Contravventori non saranno colti in flagranti, sarà sufficiente che sia provata legalmente la contravvenzione colla deposizione di due contesti testimonj, onde si possa infliggere contro i medesimi le commiuate pene.

21. Chi sarà impotente al pagamento delle suddette multe, le sconterà coll'arresto personale, che non sarà maggiore di tre giorni.

*Modena dal Palazzo di Comunità  
23 Luglio 1835.*

GIUSEPPE RANGONI.

*Il Segretario in Capo  
TARDINI.*

(N. 3.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli Ordini abbassati nelle Sue paterne sollecitudini da S. A. R. l'Augusto Sovrano a questo Governo, dovendosi dal medesimo predisporre l'occorrente per procedere alla liquidazione dei Capitali imposti dalla Comune di Massa, anteriormente al 1796, a carico delle due soppresse Casse del *Sale* e dell'*An-*

*nona*, ossia dell'*Abbondanza*, nonchè dei Crediti dipendenti dalle *Sovvenzioni forzose* nel Luglio 1796, per le quali la Municipalità dichiarò di esser pronta a passarne gli opportuni istrumenti;

Si prevengono tutti i capitalisti e creditori ai rispettivi titoli, di cui sopra, che il Conte Pietro Guerra attuale Capo del Magistrato Comunitativo di Massa è stato specialmente delegato alla preordinazione del materiale necessario alla suddetta liquidazione. A questo effetto dovranno essi presentare all'ufficio di questa Computisteria Comunale le rispettive loro denunce di credito coll'indicazione dei Documenti giustificativi; e ciò entro tutto il 15 di Novembre prossimo se trattasi di creditori dimoranti in questi Stati di Massa e Carrara, ed entro tutto il 15 del successivo Dicembre se trattasi di assenti.

*Massa dal R. Ducal Palazzo di Governo  
questo giorno 10 Ottobre 1835.*

CO. SALINGUERRA TORELLO.

*G. GAMBINI Seg.*

## FRANCESCO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO  
 DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA,  
 MASSA, CARRARA ECC. ECC. ECC.  
 ARCIDUCA D' AUSTRIA,  
 PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA.

Con Nostro Chirografo datato in Massa nel 26 scorso Maggio avendo Noi determinato che l'Amministrazione pubblica dei Ducati Nostri di Massa e Carrara venga col venturo anno 1836 riunita alla generale Amministrazione dei Nostri Stati all'oggetto non solo di rendere uniformi, ove speciali circostanze non l'impedissero, ai Ducati medesimi le prescrizioni delle Leggi, colle quali regolata viene l'Amministrazione generale degli Stati stessi, ma per facilitare, e promuovere eziandio a bene maggiore dei Sudditi Nostri dei predetti Ducati di Massa e Carrara le relazioni commerciali cogli altri Nostri Dominj fin quì impedita in causa appunto della separata rispettiva Amministrazione, ed essendosi da Noi prese in esame le diverse Leggi, ed i Regolamenti di Finanza, coi quali è ora condotta l'Amministrazione dei Ducati suddetti, in coerenza alle viste, che Ci hanno mosso ad eseguire detta riunione, Abbiamo

determinato, e determiniamo di ordinare, e prescrivere quanto segue :

I. Col primo del venturo Gennajo 1836 saranno estese ai Ducati Nostri di Massa e di Carrara le Leggi, che regolano nei Nostri Stati la percezione dei Dazj di introduzione, d'uscita, e transito sulle Merci, e quindi :

1. Il Nostro Editto sulle Dogane del 15 Maggio 1816, e la Tariffa, che vi è unita, salve le modificazioni, e diminuzioni di Dazio, che Abbiamo in seguito prescritte, ed ordinate, e che risultano dagli Editti, e dalle Notificazioni seguenti :

2. L'altro Nostro Editto del 17 Giugno di detto anno 1816, che sottopone soltanto ad un semplice Dazio di segno l'uscita dei Bestiami, e contempla una modica Tassa di Testatico sui Bestiami medesimi, e le Notificazioni su questo oggetto emanate d'Ordine Nostro dal Ministro delle Finanze nel 20 del mese stesso, e nel 16 Maggio 1818 :

3. Il Nostro Editto del 5 febbrajo 1820, che, nel mentre diminuisce il Dazio sopra diverse Merci, rende libera la circolazione delle granaglie, e la Tariffa di dette Merci, che nel medesimo giorno 5 febbrajo 1820 fu d'Ordine Nostro pubblicata dal predetto Ministro delle Finanze :

4. Le Notificazioni parimenti dietro Nostro Ordine emanate dal Ministero stesso nel 28 Giugno 1820, 21 Marzo, e 31 Dicembre 1822, 10 Giugno 1823, e 20 Maggio 1824, colle quali vennero variati i Dazj d'uscita sulle materie



d'ingrasso, diminuiti quelli sull'estrazione della Seta, e sulle Castagne, fu proibita l'estrazione di varj legnami da lavoro, e venne vincolata la circolazione degli Stracci.

II. È tolta col predetto giorno 1.º del prossimo Gennajo la separazione, che riguardo al Sistema Doganale esiste ora tra li Ducati di Massa e Carrara, e le Provincie di Modena, di Reggio e della Garfagnana, continuando però per la Provincia della Lunigiana interinalmente, sino a nuova Nostra Disposizione, ciò che venne da Noi prescritto nell'articolo 99 del suddetto Editto 15 Maggio 1816 sulle Dogane. Le Merci quindi, che provenienti dai Ducati di Massa, e di Carrara entreranno nelle Provincie di Modena, di Reggio e della Garfagnana, e che da queste saranno dirette, ed introdotte nei predetti Ducati non verranno sottoposte a Dazio alcuno tanto d'introduzione, quanto di uscita.

III. Perchè però le Merci possano godere il vantaggio contemplato nel precedente articolo II. dovranno, se sono estere, e soggette a bollo, essere non solo munite di bollo apposto in una delle Dogane Centrali dello Stato giusta il disposto nell'articolo 34 del suddetto Editto 15 Maggio 1816; ma dovranno inoltre prima di mettersi in viaggio venire presentate, come sarà indispensabile di farsi per le Merci estere non soggette a bollo e nazionali (da riconoscersi per tali sull'appoggio di legali Certificati di nazionalità, da emmettersi e confermarsi dalle Autorità locali, nel modo e nella forma,

che verranno prescritti dal Nostro Ministro delle Finanze), alla Dogana Centrale più vicina, ove, premesse le necessarie recognizioni, e le operazioni riguardo alle estere non soggette a bollo comandate nella Sezione II del Titolo VI del suddetto Editto 15 Maggio 1816, e relativamente alle nazionali le altre precisate negli articoli 54 e 55 dell'Editto medesimo, saranno rinchiusi in colli da assicurarsi cogli impronti di Finanza, e verranno accompagnate con apposita Licenza vincolata a ritorno al posto di Finanza del Luogo, o più prossimo al Luogo, ove sono dirette, ed avente una valitura strettamente proporzionata allo stradale, che devono percorrere, nella qual Licenza saranno specificati dettagliatamente i colli colla denotazione degli impronti suespressi non solo, quant'anche delle marche, e dei numeri mercantili.

IV. Oltre il prescritto nel precedente articolo III le Merci per fruire dell'esenzione suespressa dovranno, se provenienti dai Ducati di Massa, e Carrara e dirette ad un Luogo delle Provincie di Modena, e Reggio, sortire dal Territorio Massese per la Ricettoria di Castelpoggio, e percorrendo la strada retta della Lunigiana entrare nella Montagna Reggiana al Cereto, e presentarsi al Posto della Capanna, ed indi alla Ricettoria ora esistente in Culagna: se poi venissero dirette alla Provincia della Garfagnana dovranno sortire dal Massese stesso per la Ricettoria di Risuto, e battendo la strada della Tamburra entrare nella Garfa-

gnana suddetta presentandosi alla Ricettoria di Vagli di Sopra. Per le stesse strade, e per le medesime Ricettorie rispettivamente dovranno dirigersi le Merci, che dalle Provincie di Modena, di Reggio, e della Garfagnana fossero dirette al Territorio Massese.

V. Dichiariamo poi, che colle concessioni da Noi superiormente accordate non Intendiamo che venga fatta variazione alcuna al disposto nell' articolo 12 del suddetto Editto 15 Maggio 1816 per le Merci estere non soggette a bollo, che provenienti dai Ducati di Massa e di Carrara venissero dirette ad una delle Città di Modena, e Reggio.

VI. E perchè è Nostra Intenzione che nell' entrare del venturo anno 1836 sorta nei Ducati suddetti il suindicato Editto 15 Maggio 1816 piena esecuzione, Vogliamo, che tutti i negozianti, depositarj, e venditori all'ingrosso, ed al minuto di Merci estere non soggette a bollo, ed esistenti nei Ducati stessi debbano entro il giorno 10 del venturo mese di Gennajo denunziare, ed avere denunziate in iscritto le predette Merci di rimanenza esistenti nei rispettivi loro magazzeni, fondachi, botteghe, e depositi a tutto il presente mese di Dicembre. Le denunzie dovranno descrivere la quantità, e qualità a peso, e misura metrica di ciascuna Merce, ed il luogo di loro esistenza come sopra, e saranno presentate in triplo assieme ai Recapiti, che comprovano le rimanenze delle Merci stesse, riguardo a quelle esistenti nel Ducato di Massa a quella Dogana, o alla Dogana di

Carrara per le altre, che saranno giacenti in questo Ducato. Prescriviamo inoltre, che anche nei Ducati di Massa, e Carrara debbano osservarsi le disposizioni emmesse dal Nostro Ministro delle Finanze sui Mercati, sulle Fiere, e sui Bestiami, che vanno al pascolo in estero Stato.

VII. Confermiamo, sino a nuova Nostra Disposizione, riguardo all' esportazione dei marini di Carrara, e delle Cave di Gragnana, e di Castelpoggio ciò che trovasi rispettivamente prescritto nelle Notificazioni pubblicate dall' Amministrazione Camerale degli Stati di Massa e Carrara nel 28 Maggio 1825, e 7 Gennajo 1826.

VIII. Siccome poi Intendiamo, che nei Ducati di Massa e Carrara siano tutte le Rendite regali in avvenire esatte a moneta italiana, al che serviranno di norma le Tavole di ragguglio, che vennero pubblicate col Sovrano Editto 23 Aprile 1823, e che le Rendite stesse, sull' appoggio delle relative Tavole di ragguglio, e delle Tariffe che verranno pubblicate dal Nostro Ministro delle Finanze, siano parimenti calcolate a peso metrico, ed a misura metrica per uniformità non solo di massima cogli altri Nostri Dominj, ma perchè anche i pesi, e le misure metriche sono ammessi dalla maggior parte dell' Italia a comune intelligenza e comodo, così Vogliamo che anche il Dazio d' estrazione sui marmi suespressi venga esatto a misura metrica, ed a moneta italiana.

IX. Egualmente Confermiamo i Dazi di transito sui generi di Privativa, che sono attual-

mente in corso nei Ducati di Massa e di Carrara, i quali saranno vincolati all'osservanza delle cautele, e discipline ora in pratica, e portate dalla Notificazione d'Ordine Nostro pubblicata dal Ministro Camerale in Massa nel 15 Gennajo 1833, che parimenti Confermiamo, e Vogliamo osservata in ogni sua parte.

X. Riguardo ai suddetti generi di Privativa Prescriviamo, che nei Ducati medesimi dal suddetto giorno 1 del venturo Gennajo debbano osservarsi:

1. Per la Privativa del Sale, che si continuerà a vendere nei Ducati stessi a Centesimi 30 per ogni libbra metrica, il Nostro Editto del 13 Novembre 1816, che regola la Privativa medesima nei Nostri Dominj; e la Notificazione del Ministro delle Finanze del 12 Maggio 1818.

2. Per la Privativa dei Tabacchi Confermiamo interinalmente i prezzi attuali di vendita, che sono precisati nella Tariffa unita all'Editto Sovrano del 24 Agosto 1816. Questa Privativa poi dovrà essere regolata colle massime, e discipline portate nella Notificazione d'Ordine Nostro pubblicata dal suddetto Ministro delle Finanze nel 22 Dicembre 1815, nè i Tabacchi, che si venderanno nel Territorio di Massa e di Carrara potranno introdursi negli altri Nostri Dominj sotto le pene, in caso di contravvenzione, applicate da detta Notificazione ai contrabbandi del Tabacco estero.

3. Per la Privativa della Carta bollata Applichiamo ai Ducati suddetti in ogni sua parte il Nostro Editto del 1. Giugno 1818, e siccome in allora nell'articolo 40 dell'Editto medesimo vennero da Noi graziati della multa quelli, che avessero presentate le Carte antecedentemente scritte in contravvenzione entro un mese dall'attivazione di detto Editto affine di sottoporle al bollo, così Vogliamo estendere questo favore anche agli amatissimi Nostri Sudditi nei Ducati di Massa e di Carrara, per il che Ordiniamo, che siano ammesse al bollo straordinario senza pagamento di alcuna multa, ma del semplice bollo soltanto le Carte, che, sebbene in contravvenzione alle Leggi fin qui in vigore, saranno presentate spontaneamente all'Ufficio in Massa entro il venturo mese di Gennajo per essere bollate.

4. Per le Carte da Giuoco, che pure sono soggette a Privativa, Determiniamo, che si vendano ai prezzi stabiliti nella Notificazione del Ministro delle Finanze del 10 Dicembre 1822.

5. Per la Privativa delle Polveri Prescriviamo, che per ora non possano le Polveri, che si vendono nei Ducati di Massa e di Carrara introdursi nelle altre Provincie dei Nostri Stati, e le clandestine introduzioni, che si facessero in onta a questo Divieto, saranno punite in parità dei contrabbandi di Polvere estera.

XI. È conservato in attività l'Editto Sovrano del 7 Dicembre 1816, che regola l'esazione dei diritti di Patenti sanitarie ed Anco-

raggio nelle Nostre spiagge di Massa e di Carrara.

XII. L'Ufficio di Registro in Massa, che attualmente esige la Tassa sulle Successioni e sui contratti, è riunito col 1. del venturo Gennajo all'Ufficio di Conservazione delle Ipoteche, e Vogliamo che l'esazione della suddetta Tassa sulle Successioni e sui Contratti venga in avvenire percetta conforme in tutto al disposto nella Notificazione d'Ordine Nostro emanata nel 27 febbrajo 1815 dal Nostro Ministro delle Finanze.

XIII. Parimenti col 1. del prossimo Gennajo cesserà l'Ufficio di Registro, che ora esiste in Aulla nella Provincia di Lunigiana presso quella Deputazione, e col detto giorno in avanti i Notari, Cancellieri, e le Parti domiciliate, e residenti nella Provincia stessa dovranno presentare i loro atti, e le prescritte denunce al predetto Ufficio delle Ipoteche in Massa nei termini fissati dalla suddetta Notificazione 27 febbrajo 1815.

XIV. Ci riserviamo di provvedere con apposito Editto per la rinnovazione delle Iscrizioni ipotecarie esistenti nei Registri dell'Ufficio di Conservazione delle Ipoteche in Massa, quale è prescritta farsi prima che si compia un decennio dalla presa Iscrizione giusta il disposto nel Sistema ipotecario conservato nell'Editto Sovrano del 7 Dicembre 1816.

XV. Estendiamo ai Ducati di Massa e di Carrara col 1. del venturo Gennajo il Nostro Editto del 15 Maggio 1816 sulle contravven-

zioni tutte alle Leggi di Finanza tanto nel caso che il relativo procedimento debba farsi in via civile, come in via criminale.

XVI. Egualmente Vogliamo, che venga per le Guardie di Finanza, e di Sanità in detti Ducati osservato pienamente l'altro Nostro Editto del 28 Maggio 1818 sulla Forza Armata di Finanza.

XVII. Gli Uffizj della Posta delle Lettere in Massa e Carrara verranno rispettivamente riuniti e concentrati col 1. del prossimo Gennajo nelle Dogane di dette Città, e si osserveranno nei Ducati predetti le disposizioni contenute nella Notificazione del Nostro Ministro delle Finanze del 15 Dicembre 1814. Sarà però conservata la Tariffa ora in corso, e sanzionata nel Sovrano Editto 24 Agosto 1816, a riserva della Tassa d'impostatura delle Lettere, che saranno dirette a Città, o Paesi negli altri Nostri Dominj, che non verrà in avvenire esatta. Parimenti non si esigerà col 1. Gennajo venturo in poi la suddetta Tassa di impostazione dagli altri Uffizj di Posta sulle Lettere, che saranno impostate colla direzione a Paesi dei predetti Ducati di Massa e di Carrara.

XVIII. E perchè nessuno nei suddetti Ducati di Massa e di Carrara possa allegare ignoranza delle Leggi, che col presente Editto Estendiamo, e Vogliamo osservarsi nei Ducati stessi Ordiniamo, che prima del venturo Gennajo venga dal Nostro Ministro delle Finanze, per mezzo del Nostro Governatore in Massa, diramata alle Comunità, ed agli Uffizj giudi-

ziari di quel Ducato la Collezione generale delle Leggi, Costituzioni, Editti, Proclami ecc. per gli Stati Estensi stampata dalla Reale Tipografia, la qual Collezione dovrà rimanere ostensibile a chiunque nelle Sale dei predetti Uffizj, e nelle Dogane, e Ricettorie di questi Ducati.

Finalmente Incarichiamo il suddetto Nostro Ministro delle Finanze a dare le opportune disposizioni, onde l'ordinato da Noi nel presente Editto sorta il pieno, ed intero suo effetto: TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MENTE, E VOLONTÀ.

*Dato in Modena nel Nostro Reale Palazzo  
questo giorno 2 Dicembre 1835.*

FRANCESCO

---

(N. 5.)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

---

**D**ovendosi, a termini dell'ordinato da S. A. R. nell'Articolo VIII. del Sovrano Editto 2 corrente mese, ridurre a misura metrica ed a moneta Italiana le Tariffe, che attualmente regolano il Dazio di estrazione sui marmi di Carrara, delle Cave di Gragnana e di Castelpoggio; rende note colla presente le Tariffe come sopra riformate, le quali col 1. del venturo Genajo in avanti dovranno unicamente osservarsi nell'esazione del predetto Dazio di estrazione dei marmi, e resta incaricata della relativa esecuzione la Delegazione di Finanza in Massa.

*Modena 7 Dicembre 1835.*

FILIPPO MARCHESI MOLZA.

*C. CASLINI  
Segretario Generale.*

QUALITÀ	DIMENSIONE a misura		QUANTITÀ	DAZIO A MONETA ITALIANA	QUALITÀ	QUANTITÀ A MISURA			DAZIO A MONETA ITALIANA
	CARRARESE	METRICA				CARRARESE	METRICA		
							Da Palm.	1 a	
Quadretti. . . . .	Once 12	Palmi 2, 5	Per ogni pezzo L.	0 00	Marmo greggio statuario qualunque, cioè, con macchia e senza macchia. .	Da Pal. 1 a 6	Da Palm. 1 a 15 L	0 11 2	
	» 14	» 3, 0	» »	0 01		» 7 » 12	» 16 » 30	0 15 0	
	» 16	» 3, 3	» »	0 02		» 13 » 20	» 31 » 50	0 17 0	
	» 18	» 3, 7	» »	0 02		» 21 » 30	» 51 » 75	0 18 7	
	» 20	» 4, 0	» »	0 03		» 76 » 100	» 76 » 100	0 20 6	
	» 24	» 5, 0	» »	0 05		» 31 » 40	» 101 » 125	0 22 5	
	» 28	» 5, 8	» »	0 07		» 41 » 50	» 126 » 200	0 31 9	
	» 30	» 6, 2	» »	0 08		» 51 » 80	» 201 » 250	0 37 5	
	» 32	» 6, 6	» »	0 10		» 81 » 100	» 251 » 300	0 41 2	
	» 36	» 7, 5	» »	0 14		» 101 » 120	» 301 » 375	0 56 2	
Quadrette grosse. . . . .	» 20	» 4, 0	» »	0 05	» 121 » 150	» 376 » 500	0 71 2		
	» 24	» 5, 0	» »	0 09	Marmo greggio ordinario, venato e bardiglio. . . . .	» 1 » 30	» 1 » 75	0 05 6	
	» 28	» 5, 8	» »	0 13		» 31 » 50	» 76 » 125	0 07 5	
	» 30	» 6, 2	» »	0 16		» 51 » 80	» 126 » 200	0 09 4	
	» 32	» 6, 6	» »	0 20		» 81 » 120	» 201 » 300	0 11 2	
	» 36	» 7, 5	» »	0 28		» 121 » 150	» 301 » 375	0 13 1	
Mortari. . . . .	» 12	» 2, 5	» »	0 05		» 151 » 200	» 376 » 500	0 15 0	
	» 24	» 5, 0	» »	0 16	» 201 » 300	» 501 » 750	0 16 9		
	» 36	» 7, 5	» »	0 33	» 301 » 450	» 751 » 1000	0 18 7		
Tavole segnate al di sopra:	Palmi 5 -	» 12, 5	Per tavola »	0 60	Per ogni birrocciata da un Cavallo, quanto per una barrocciata o carrata con un sol pajo di Bovi, da duplicarsi in proporzione del numero delle paja Bovi, e così pure del numero de' Cuvulli, come segue, cioè:	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .	1 40 6		
Di marmo statuario, con macchia e senza	» »	» »	» »	0 30			Detto ordinario, venato e bardiglio. . . . .	1 31 2	
Detto ordinario, venato e bardiglio. .	» »	» »	» »	» »				» »	» »
Tavole o Buffetti minori di Palmi:	» 5 -	» 12, 5	» »	0 30	Architettura liscia e Tavole raffilate e lustre. . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza, e frutti. . . . .	1 45 3		
Di marmo statuario, con macchia e senza	» »	» »	» »	0 15			Detto ordinario, venato e bardiglio. . . . .	1 36 0	
Detto ordinario, venato e bardiglio. .	» »	» »	» »	» »	Architettura con ornato, Opere di gusto ed Ornamento . . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .		1 50 0	
Balaustrì e Pilastrini . . . . .	» »	» »	L'uno »	0 18 7			Detto venato e bardiglio . . . . .	Detto venato e bardiglio . . . . .	1 40 6
Architettura liscia, cioè:	» »	» »	Per Quint.»	0 93 7	Scoltura. . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .			1 50 0
Di marmo statuario, con macchia e senza	» »	» »	» »	0 65 6			Detto venato e bardiglio . . . . .	Detto venato e bardiglio . . . . .	1 40 6
Detto ordinario, venato e bardiglio. .	» »	» »	» »	» »	Scoltura. . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .			1 50 0
Architettura con ornato, ed opera di gusto ed ornamento, cioè:	» »	» »	» »	1 03 1			Detto venato e bardiglio . . . . .	Detto venato e bardiglio . . . . .	1 40 6
Di marmo statuario, con macchia e senza, e frutti . . . . .	» »	» »	» »	0 75 0	Scoltura. . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .			1 50 0
Detto ordinario, venato e bardiglio. .	» »	» »	» »	» »			Detto venato e bardiglio . . . . .	Detto venato e bardiglio . . . . .	1 40 6
Scoltura:	» »	» »	» »	1 12 5	Scoltura. . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .			1 50 0
Di marmo statuario, con macchia e senza	» »	» »	» »	0 75 0			Detto venato e bardiglio . . . . .	Detto venato e bardiglio . . . . .	1 40 6
Detto ordinario, venato e bardiglio. .	» »	» »	» »	» »	Scoltura. . . . .	Marmo statuario, con macchia e senza. . . . .			1 50 0
Detto ordinario, venato e bardiglio. .	» »	» »	» »	» »			Detto venato e bardiglio . . . . .	Detto venato e bardiglio . . . . .	1 40 6

(N. 6.)

( 28 )

## NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ridotta a peso metrico ed a moneta Italiana, a termini dell'ordinato nell'Editto Sovrano del 2 corrente mese, la Tariffa dei diritti delle Patenti ed Ancoraggio da esigersi alle spiagge di Massa e di Carrara, in conformità del prescritto nell'Articolo XI. dell'Editto stesso, rende nota qui appiedi la Tariffa medesima, la quale servirà col 1. del venturo Gennajo in avanti di regolatrice all'esazione dei diritti suespressi, restando incaricata la Delegazione di Finanza in Massa a curarne la precisa esecuzione.

## TARIFFA

pei Diritti di Patenti ed Ancoraggio alle spiagge di Massa e di Carrara

PORTATA DEI BASTIMENTI O LEGNI	DIRITTI		TOTALE	
	DI PATENTE	DI ANCO- RACCIO		
Per ogni Legno	dall' 1 alle 75 . .	L. -- 38 0	L. -- 75 0	L. 1 13 0
o Bastimento della portata di	» 75 alle 100 . .	» -- 38 0	» -- 12 0	» 1 50 0
» 100 alle 150 . .	» -- 38 0	» 1 88 0	» 4 13 0	» 2 26 0
» 150 alle 225 . .	» -- 38 0	» 3 75 0	» 5 62 0	» 6 -- 0
» 225 alle 300 . .	» -- 38 0	» 5 62 0	» 7 50 0	» 7 88 0
» 300 alle 400 e più	» -- 38 0	» 7 50 0	» 7 88 0	» 7 88 0

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.

(N. 7.)

( 29 )

## NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione del disposto nell'Articolo VIII. del Sovrano Editto del 2 corrente Dicembre, ed in coerenza dell'ordinato nel §. 2. dell'altro Articolo X. dell'Editto stesso pubblica la Tariffa, che col primo del venturo Gennajo 1836 regolerà nei Ducati di Massa e Carrara la vendita dei Tabacchi tanto all'ingrosso, quanto al minuto; restando affidato alla Delegazione di Finanza in Massa di curare, onde la Tariffa stessa venga puntualmente osservata dai venditori di questo genere di Privativa.

## TARIFFA PER LA VENDITA TABACCHI

QUALITÀ DEI TABACCHI	PREZZO A MONETA ITALIANA			
	Per ogni Lib. Metr.		Per ogni Oncia Metr.	
	Lib.	Metr.	Oncia	Metr.
IN POLVERE				
Rapè Parigi e Olanda . . . . . L.	8	41	0	L. -- 94 0
Rapè s. Vincenzo e s. Omer . . . . . »	7	11	0	» -- 80 0
Carada, e Ungheria . . . . . »	5	69	0	» -- 68 0
Albania . . . . . »	5	69	0	» -- 68 0
Scaglietta . . . . . »	2	16	0	» -- 27 0
Trincio da fumo . . . . . »	3	30	0	» -- 41 0
IN FOGLIA				
Brasile in corda . . . . . »	5	--	0	» -- 62 0
Baja . . . . . »	5	57	0	» -- 68 0
Virginia . . . . . »	5	57	0	» -- 68 0
Ingè . . . . . »	5	--	0	» -- 68 0
Turchia . . . . . »	8	--	0	» -- 80 0
Salonicco . . . . . »	8	--	0	» -- 80 0
Cinque Chiese . . . . . »	8	--	0	» -- 80 0
Seghedino . . . . . »	4	55	0	» -- 62 0
Ungheria . . . . . »	4	55	0	» -- 62 0
Zigari . . . . . per ogni cento	3	30	0	l'un. 03 7

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.

(N. 3.)

( 30 )

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Dovendo a termini del disposto nel Sovrano Editto del 2 corrente mese l'Appaltatore della Privativa delle Polveri nei Ducati di Massa e Carrara regolare col primo del venturo Gennajo in avanti la vendita delle Polveri a peso metrico ed a moneta Italiana pubblica qui in calce la riduzione della Tariffa che è ora vigente nei Ducati stessi, e resta incaricata la Delegazione di Finanza in Massa ad invigilare, perchè l'Appaltatore suespresso uniformi le vendite che si faranno di Polveri alla Tariffa medesima.

TARIFFA  
PER LA VENDITA DELLE POLVERI.

QUALITÀ DELLE POLVERI	PREZZO PER OGNI LIBBRA METRICA	
Da Caccia sopraffina per Libbra . . Ital. L.	3	98 —
Da Caccia comune . . . . . „	3	41 —
Da Munizione di prima qualità . . . . „	1	82 —
idem di seconda . . . . . „	1	06 —

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Segretario Generale.

( 31 )

(N. 9.)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Coll'Editto del 2 corrente mese di Dicembre, avendo S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano ordinato, che vengano pubblicate nei Ducati di Massa e di Carrara le Tavole di ragguglio della Lira Italiana con quella del Paese, e dei pesi e misure metriche coi pesi e misure locali, in esecuzione della mente spiegata dalla lodata R. A. S. nell'Articolo VIII. dell'Editto medesimo, pubblica le seguenti tavole di ragguglio, che serviranno di norma, e dovranno puntualmente osservarsi nel Ducato suddetto dal 1.º del venturo Gennajo in avanti restandone affidata la relativa esecuzione alla Delegazione di Finanza, che risiederà in Massa.

Modena 7 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.



## Ragguaglio fra la Lira Italiana,

LIRE ITALIANE	FANNO DI MASSA			LIRE ITALIANE	FANNO DI MASSA		
	Lire	Soldi	Denari		Lire	Soldi	Denari
1	2	13	4	31	82	13	4
2	5	6	8	32	85	6	8
3	8	0	0	33	88	0	0
4	10	13	4	34	90	13	4
5	13	6	8	35	93	6	8
6	16	0	0	36	96	0	0
7	18	13	4	37	98	13	4
8	21	6	8	38	101	6	8
9	24	0	0	39	104	0	0
10	26	13	4	40	106	13	4
11	29	6	8	41	109	6	8
12	32	0	0	42	112	0	0
13	34	13	4	43	114	13	4
14	37	6	8	44	117	6	8
15	40	0	0	45	120	0	0
16	42	13	4	46	122	13	4
17	45	6	8	47	125	6	8
18	48	0	0	48	128	0	0
19	50	13	4	49	130	13	4
20	53	6	8	50	133	6	8
21	56	0	0	51	136	0	0
22	58	13	4	52	138	13	4
23	61	6	8	53	141	6	8
24	64	0	0	54	144	0	0
25	66	13	4	55	146	13	4
26	69	6	8	56	149	6	8
27	72	0	0	57	152	0	0
28	74	13	4	58	154	13	4
29	77	6	8	59	157	6	8
30	80	0	0	60	160	0	0

## e la Lira di Massa.

LIRE ITALIANE	FANNO DI MASSA			LIRE ITALIANE	FANNO DI MASSA		
	Lire	Soldi	Denari		Lire	Soldi	Denari
61	162	13	4	91	242	13	4
62	165	6	8	92	245	6	8
63	168	0	0	93	248	0	0
64	170	13	4	94	250	13	4
65	173	6	8	95	253	6	8
66	176	0	0	96	256	0	0
67	178	13	4	97	258	13	4
68	181	6	8	98	261	6	8
69	184	0	0	99	264	0	0
70	186	13	4	100	266	13	4
71	189	6	8	200	533	6	8
72	192	0	0	300	800	0	0
73	194	13	4	400	1066	13	4
74	197	6	8	500	1333	6	8
75	200	0	0	600	1600	0	0
76	202	13	4	700	1866	13	4
77	205	6	8	800	2133	6	8
78	208	0	0	900	2400	0	0
79	210	13	4	1000	2666	13	4
80	213	6	8	2000	5333	6	8
81	216	0	0	3000	8000	0	0
82	218	13	4	4000	10666	13	4
83	221	6	8	5000	13333	6	8
84	224	0	0	6000	16000	0	0
85	226	13	4	7000	18666	13	4
86	229	6	8	8000	21333	6	8
87	232	0	0	9000	24000	0	0
88	234	13	4	10000	26666	13	4
89	237	6	8	20000	53333	6	8
90	240	0	0	30000	80000	0	0

## Ragguaglio fra li centesimi di

CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	FANNO DI MASSA			CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	FANNO DI MASSA		
	Lire	Soldi	Denari		Lire	Soldi	Denari
1	0	0	6	31	0	16	6
2	0	1	1	32	0	17	1
3	0	1	7	33	0	17	7
4	0	2	2	34	0	18	2
5	0	2	8	35	0	18	8
6	0	3	2	36	0	19	2
7	0	3	9	37	0	19	9
8	0	4	3	38	1	0	3
9	0	4	10	39	1	0	10
10	0	5	4	40	1	1	4
11	0	5	10	41	1	1	10
12	0	6	5	42	1	2	5
13	0	6	11	43	1	2	11
14	0	7	6	44	1	3	6
15	0	8	0	45	1	4	0
16	0	8	6	46	1	4	6
17	0	9	1	47	1	5	1
18	0	9	7	48	1	5	7
19	0	10	2	49	1	6	2
20	0	10	8	50	1	6	8
21	0	11	2	51	1	7	2
22	0	11	9	52	1	7	9
23	0	12	3	53	1	8	3
24	0	12	10	54	1	8	10
25	0	13	4	55	1	9	4
26	0	13	10	56	1	9	10
27	0	14	5	57	1	10	5
28	0	14	11	58	1	10	11
29	0	15	6	59	1	11	6
30	0	16	0	60	1	12	0

## Lira Italiana, e la Lira di Massa

CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	FANNO DI MASSA			CENTESIMI DI LIRA ITALIANA	FANNO DI MASSA		
	Lire	Soldi	Denari		Lire	Soldi	Denari
61	1	12	6	91	2	8	6
62	1	13	1	92	2	9	1
63	1	13	7	93	2	9	7
64	1	14	2	94	2	10	2
65	1	14	8	95	2	10	8
66	1	15	2	96	2	11	2
67	1	15	9	97	2	11	9
68	1	16	3	98	2	12	3
69	1	16	10	99	2	12	10
70	1	17	4	100	2	13	4
71	1	17	10				
72	1	18	5				
73	1	18	11				
74	1	19	6				
75	2	0	0				
76	2	0	6				
77	2	1	1				
78	2	1	7				
79	2	2	2				
80	2	2	8				
81	2	3	2				
82	2	3	9				
83	2	4	3				
84	2	4	10				
85	2	5	4				
86	2	5	10				
87	2	6	5				
88	2	6	11				
89	2	7	6				
90	2	8	0				

## Ragguaglio fra la Lira di Massa,

LIRE DI MASSA	FANNO ITALIANE			LIRE DI MASSA	FANNO ITALIANE		
	Lire	Cent.	Milles.		Lire	Cent.	Milles.
1	0	37	5	31	11	62	5
2	0	75	0	32	12	00	0
3	1	12	5	33	12	37	5
4	1	50	0	34	12	75	0
5	1	87	5	35	13	12	5
6	2	25	0	36	13	50	0
7	2	62	5	37	13	87	5
8	3	00	0	38	14	25	0
9	3	37	5	39	14	62	5
10	3	75	0	40	15	00	0
11	4	12	5	41	15	37	5
12	4	50	0	42	15	75	0
13	4	87	5	43	16	12	5
14	5	25	0	44	16	50	0
15	5	62	5	45	16	87	5
16	6	00	0	46	17	25	0
17	6	37	5	47	17	62	5
18	6	75	0	48	18	00	0
19	7	12	5	49	18	37	5
20	7	50	0	50	18	75	0
21	7	87	5	51	19	12	5
22	8	25	0	52	19	50	0
23	8	62	5	53	19	87	5
24	9	00	0	54	20	25	0
25	9	37	5	55	20	62	5
26	9	75	0	56	21	00	0
27	10	12	5	57	21	37	5
28	10	50	0	58	21	75	0
29	10	87	5	59	22	12	5
30	11	25	0	60	22	50	0

## e la Lira Italiana.

LIRE DI MASSA	FANNO ITALIANE			LIRE DI MASSA	FANNO ITALIANE		
	Lire	Cent.	Milles.		Lire	Cent.	Milles.
61	22	87	5	91	34	12	5
62	23	25	0	92	34	50	0
63	23	62	5	93	34	87	5
64	24	00	0	94	35	25	0
65	24	37	5	95	35	62	5
66	24	75	0	96	36	00	0
67	25	12	5	97	36	37	5
68	25	50	0	98	36	75	0
69	25	87	5	99	37	12	5
70	26	25	0	100	37	50	0
71	26	62	5	200	75	00	0
72	27	00	0	300	112	50	0
73	27	37	5	400	150	00	0
74	27	75	0	500	187	50	0
75	28	12	5	600	225	00	0
76	28	50	0	700	262	50	0
77	28	87	5	800	300	00	0
78	29	25	0	900	337	50	0
79	29	62	5	1000	375	00	0
80	30	00	0	2000	750	00	0
81	30	37	5	3000	1125	00	0
82	30	75	0	4000	1500	00	0
83	31	12	5	5000	1875	00	0
84	31	50	0	6000	2250	00	0
85	31	87	5	7000	2625	00	0
86	32	25	0	8000	3000	00	0
87	32	62	5	9000	3375	00	0
88	33	00	0	10000	3750	00	0
89	33	37	5	20000	7500	00	0
90	33	75	0	50000	18750	00	0

Ragguaglio fra li Soldi e Denari della Lira di Massa, e la Lira Italiana.

SOLDI	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.	Cent.	Mill.		
1	01,	9	02,	0	02,	2	02,	3	02,	4	02,	5	02,	6	02,	7	02,	8	02,	9	02,	03,	1	03,	2	
2	03,	7	03,	9	04,	1	04,	2	04,	3	04,	4	04,	5	04,	6	04,	7	04,	8	04,	05,	3	05,	4	
3	05,	6	05,	8	05,	9	06,	1	06,	2	06,	3	06,	4	06,	5	06,	6	06,	7	06,	07,	2	07,	3	
4	07,	5	07,	7	07,	7	07,	8	08,	0	08,	1	08,	2	08,	3	08,	4	08,	5	08,	08,	7	08,	8	
5	09,	4	09,	5	09,	7	09,	8	10,	0	10,	2	10,	3	10,	4	10,	5	10,	6	10,	08,	9	09,	1	
6	11,	2	11,	4	11,	6	11,	7	11,	9	12,	0	12,	2	12,	3	12,	4	12,	5	12,	08,	9	09,	1	
7	13,	1	13,	3	13,	4	13,	6	13,	7	13,	9	14,	1	14,	1	14,	2	13,	4	14,	5	14,	7	14,	8
8	15,	0	15,	2	15,	3	15,	5	15,	6	15,	8	15,	9	16,	1	16,	2	16,	3	16,	4	16,	6	16,	7
9	16,	9	17,	0	17,	2	17,	3	17,	5	17,	7	17,	8	18,	0	18,	1	18,	2	18,	3	18,	4	18,	6
10	18,	7	18,	9	19,	1	19,	2	19,	4	19,	5	19,	7	19,	8	20,	0	20,	1	20,	2	20,	3	20,	5
11	20,	6	20,	8	20,	9	21,	1	21,	2	21,	4	21,	6	21,	7	21,	9	22,	0	22,	1	22,	2	22,	3
12	22,	5	22,	7	22,	8	23,	0	23,	1	23,	3	23,	4	23,	6	23,	7	23,	9	23,	1	23,	2	23,	3
13	24,	4	24,	5	24,	7	24,	8	25,	0	25,	2	25,	3	25,	5	25,	6	25,	8	25,	9	26,	1	26,	2
14	26,	2	26,	4	26,	6	26,	7	26,	9	27,	0	27,	2	27,	3	27,	5	27,	7	27,	8	28,	0	28,	1
15	28,	1	28,	3	28,	4	28,	6	28,	7	28,	9	29,	1	29,	2	29,	4	29,	5	29,	7	29,	8	29,	9
16	30,	0	30,	2	30,	3	30,	5	30,	6	30,	8	30,	9	31,	1	31,	2	31,	4	31,	6	31,	7	31,	8
17	31,	9	32,	0	32,	2	32,	3	32,	5	32,	7	32,	8	33,	0	33,	1	33,	3	33,	4	33,	6	33,	7
18	33,	7	33,	9	34,	1	34,	2	34,	4	34,	5	34,	7	34,	8	35,	0	35,	2	35,	3	35,	5	35,	6

DENARI	FANNO	
	Cent.	Mill.
1	0,	2
2	0,	3
3	0,	5
4	0,	6
5	0,	8
6	0,	9
7	1,	1
8	1,	3
9	1,	4
10	1,	6
11	1,	7
12	1,	9

Avvertenze

Nella prima colonna è scritto il numero dei Soldi dall' 1 fino al 19, ed il rispettivo loro valore in centesimi, si ha nella prima colonna Zero; che se poi il numero dei Soldi comprendesse anche dei Denari, il corrispondente valore si troverà scritto nelle colonne portanti le cifre dall' 1 fino all' 11 in linea orizzontale al numero dei Soldi.

## SISTEMA METODICO DECIMALE

*Delle Misure metriche, e rapporti delle medesime all'unità principale, ed alle misure usate negli Stati di Massa e Carrara.*

MISURA DI LUNGHEZZA		MISURA DI CAPACITÀ		MISURA DI PESO	
IN CIFRE	ESPRESSIONE		IN CIFRE	ESPRESSIONE	
	comune	particolare		comune	particol.
10000.	<i>Miriametro</i>	. . . . .	10000.	. . . . .	<i>Quint.</i>
1000.	<i>Chilometro</i>	<i>Miglio</i>	1000.	. . . . .	<i>Rubbo</i>
100.	<i>Ecatometro</i>	<i>Tornatura</i>	100.	S O M M A	LIBBRA
10.	<i>Decametro</i>	<i>Tavola</i>	10.	<i>Mina</i>	<i>Oncia</i>
1.	M E T R O	. . . . .	10.	<i>Pinta</i>	<i>Grosso</i>
0,1	<i>Decimetro</i>	<i>Palmo</i>	1.	L I T R O	D e n a r o
0,01	<i>Centimetro</i>	<i>Dito</i>	0,1	<i>Coppo</i>	<i>Grano</i>
0,001	<i>Millimetro</i>	. . . . .	0,01	. . . . .	. . . . .
		. . . . .	0,001	. . . . .	. . . . .
		. . . . .	0,001	. . . . .	. . . . .

( 40 )

*Unità di Peso e di Misura metrica, rapportata all'unità di Peso e di misura locale, e viceversa.*

PER MASSA	VALORE in espressione decimale	PER CARRARA	VALORE in espressione decimale
<i>Il Metro, corrisponde a Braccia mercantili.</i> . . . . .	1,686709	<i>Il Metro, corrisponde a Braccia mercantili.</i> . . . . .	1,613618
<i>Il Braccio Mercantile, corrisponde a Metri.</i> . . . . .	0,592871	<i>Il Braccio mercantile, corrisponde a Metri.</i> . . . . .	0,619725
<i>La Soma, corrisponde a Sacca.</i>	1,324364	<i>Il Metro, corrisponde alla Can- na pel legname.</i> . . . . .	1,601164
<i>Il Sacco, corrisponde a Some nuove</i> . . . . .	0,755079	<i>La Canna pel legname, corri- sponde a Metri.</i> . . . . .	0,624525
<i>La Soma, corrisponde a Barili.</i>	2,292631	<i>Il Metro, corrisponde a' Palmi pe' marmi.</i> . . . . .	4,011756
<i>Il Barile, corrisponde a Some nuove</i> . . . . .	0,436180	<i>Il Palmo pe' marmi, corrisponde a Metri.</i> . . . . .	0,249267
<i>La Libbra metrica, corrisponde a Libbre locali.</i> . . . . .	3,032835	<i>La Soma, corrisponde a Sacca.</i>	1,378406
<i>La Libbra locale, corrisponde a Libbre metriche.</i> . . . . .	0,329724	<i>Il Sacco, corrisponde a Some.</i>	0,725476
		<i>La Soma, corrisponde a Barili.</i>	2,325664
		<i>Il Barile, corrisponde a Some.</i>	0,429986
		<i>La Libbra metrica, corrisponde a Libbre locali.</i> . . . . .	3,076955
		<i>La Libbra locale, corrisponde a Libbre metriche.</i> . . . . .	0,324996

( 41 )

Ragguaglio fra il Metro, ed il

BRACCIA DI MASSA	IN MISURA METRICA				ONCE DI MASSA	IN MISURA METRICA			
	Metri	Palmi	Diti	Atomi		Metri	Palmi	Diti	Atomi
1	0,	5	9	3	1	0,	0	4	9
2	1,	1	8	6	2	0,	0	9	9
3	1,	7	7	9	3	0,	1	4	8
4	2,	3	7	1	4	0,	1	9	8
5	2,	9	6	4	5	0,	2	4	7
6	3,	5	5	7	6	0,	2	9	6
7	4,	1	5	0	7	0,	3	4	6
8	4,	7	4	3	8	0,	3	9	5
9	5,	3	3	6	9	0,	4	4	5
10	5,	9	2	9	10	0,	4	9	4
20	11,	8	5	7	11	0,	5	4	3
30	17,	7	8	6	12	0,	5	9	3
40	23,	7	1	5					
50	29,	6	4	4					
60	35,	5	7	2					
70	41,	5	0	1					
80	47,	4	3	0					
90	53,	3	5	8					
100	59,	2	8	7					
200	118,	5	7	4					
300	177,	8	6	1					
400	237,	1	4	8					
500	296,	4	3	5					
600	355,	7	2	2					
700	415,	0	0	9					
800	474,	2	9	7					
900	533,	5	8	4					
1000	592,	8	7	1					

Braccio mercantile di Massa, e viceversa.

METRI	IN MISURA DI MASSA		PARTI DEL METRO		IN MISURA DI MASSA	
	Bracc.	Once	Palmi	Diti	Brac.	Once
1	1	8	1		0	2
2	3	4	2		0	4
3	5	1	3		0	6
4	6	9	4		0	8
5	8	5	5		0	10
6	10	1	6		1	0
7	11	10	7		1	2
8	13	6	8		1	4
9	15	2	9		1	6
10	16	10	10		1	8
20	33	9		1	0	0
30	50	7		2	0	0
40	67	6		3	0	1
50	84	4		4	0	1
60	101	2		5	0	1
70	118	1		6	0	1
80	134	11		7	0	1
90	151	10		8	0	2
100	168	8		9	0	2
200	337	4		10	0	2
300	506	0				
400	674	8				
500	843	4				
600	1012	0				
700	1180	8				
800	1349	4				
900	1518	0				
1000	1686	9				

( 44 )

Ragguaglio fra la nuova Soma,

SACCHI DI MASSA	IN MISURA METRICA				PARTI DEL SAC.		IN MISURA METRICA			
	Some	Mine	Pinte	Coppi	Staja	Quarte	Some	Mine	Pinte	Coppi
1	0,	7	5	5	1		0,	2	5	2
2	1,	5	1	0	2		0,	5	0	3
3	2,	2	6	5	3		0,	7	5	5
4	3,	0	2	0		1	0,	0	6	3
5	3,	7	7	5		2	0,	1	2	6
6	4,	5	3	0		3	0,	1	8	9
7	5,	2	8	6						
8	6,	0	4	1						
9	6,	7	9	6						
10	7,	5	5	1						
20	15,	1	0	2						
30	22,	6	5	2						
40	30,	2	0	3						
50	37,	7	5	4						
60	45,	3	0	5						
70	52,	8	5	6						
80	60,	4	0	6						
90	67,	9	5	7						
100	75,	5	0	8						
200	151,	0	1	6						
300	226,	5	2	4						
400	302,	0	3	2						
500	377,	5	4	0						
600	453,	0	4	7						
700	528,	5	5	5						
800	604,	0	6	3						
900	679,	5	7	1						
1000	755,	0	7	9						

( 45 )

ed il Sacco di Massa, e viceversa.

SOME NUOVE	IN MISURA DI MASSA				PARTI DEL SOM.		IN MISURA DI MASSA			
	Sacchi	Staja	Quarte	Decimi	Mine	Pinte	Sacchi	Staja	Quarte	Decimi
1	1	0	3	9	1				1	6
2	2	1	3	8	2				3	2
3	3	2	3	7	3			1	0	8
4	5	0	3	6	4			1	2	4
5	6	1	3	5	5			1	3	9
6	7	2	3	4	6			2	1	5
7	9	0	3	2	7			2	3	1
8	10	1	3	1	8		1	0	0	7
9	11	2	3	0	9		1	0	2	3
10	13	0	2	9	10		1	0	3	9
20	26	1	1	8		1			0	2
30	39	2	0	8		2			0	3
40	52	2	3	7		3			0	5
50	66	0	2	6		4			0	6
60	79	1	1	5		5			0	8
70	92	2	0	5		6			1	0
80	105	2	3	4		7			1	1
90	119	0	2	3		8			1	3
100	132	1	1	2		9			1	4
200	264	2	2	5		10			1	6
300	397	0	3	7						
400	529	2	0	9						
500	662	0	2	2						
600	794	1	3	4						
700	927	0	0	7						
800	1059	1	1	9						
900	1191	2	3	1						
1000	1324	1	0	4						

( 46 )

*Ragguaglio fra la nuova Soma,*

BARILI DI MASSA	IN MISURA METRICA				BOCCALI	IN MISURA METRICA			
	Some	Mine	Pinte	Coppi		Some	Mine	Pinte	Coppi
1	0,	4	3	6	1	0,	0	1	4
2	0,	8	7	2	2	0,	0	2	7
3	1,	3	0	9	3	0,	0	4	1
4	1,	7	4	5	4	0,	0	5	5
5	2,	1	8	1	5	0,	0	6	8
6	2,	6	1	7	6	0,	0	8	2
7	3,	0	5	3	7	0,	0	9	5
8	3,	4	8	9	8	0,	1	0	9
9	3,	9	2	6	9	0,	1	2	3
10	4,	3	6	2	10	0,	1	3	6
20	8,	7	2	4	20	0,	2	7	3
30	13,	0	8	5	30	0,	4	0	9
40	17,	4	4	7	32	0,	4	3	6
50	21,	8	0	9					
60	26,	1	7	1					
70	30,	5	3	3					
80	34,	8	9	4					
90	39,	2	5	6					
100	43,	6	1	8					
200	87,	2	3	6					
300	130,	8	5	4					
400	174,	4	7	2					
500	218,	0	9	0					
600	261,	7	0	8					
700	305,	3	2	6					
800	348,	9	4	4					
900	392,	5	6	2					
1000	436,	1	8	0					

( 47 )

*ed il Barile di Massa, e viceversa.*

SOME NUOVE	IN MISURA DI MASSA			PARTI DELLA S.		IN MISURA DI MASSA		
	Barili	Boccali	Decimi	Mine	Pinte	Barili	Boccali	Decimi
1	2	9	4	1			7	3
2	4	18	7	2			14	7
3	6	28	1	3			22	0
4	9	5	5	4			29	3
5	11	14	8	5		1	4	7
6	13	24	2	6		1	12	0
7	16	1	5	7		1	19	4
8	18	10	9	8		1	26	7
9	20	20	3	9		2	2	0
10	22	29	6	10		2	9	4
20	45	27	3		1		0	7
30	68	24	9		2		1	5
40	91	22	6		3		2	2
50	114	20	2		4		2	9
60	137	17	9		5		3	7
70	160	15	5		6		4	4
80	183	13	1		7		5	1
90	206	10	8		8		5	9
100	229	8	4		9		6	6
200	458	16	8		10		7	3
300	687	25	3					
400	917	1	7					
500	1146	10	1					
600	1375	18	5					
700	1604	26	9					
800	1834	3	4					
900	2063	11	8					
1000	2292	20	2					



( 48 )

Ragguaglio fra la nuova Libbra,

LIBBRE DI MASSA	IN PESO METRICO				ONCE DI MASSA	IN PESO METRICO					
	Libbre	Once	Grossi	Denari		Grani	Libbre	Once	Grossi	Denari	Grani
1	0,	3	2	9	7	1	0,	0	2	7	5
2	0,	6	5	9	4	2	0,	0	5	5	0
3	0,	9	8	9	2	3	0,	0	8	2	4
4	1,	3	1	8	9	4	0,	1	0	9	9
5	1,	6	4	8	6	5	0,	1	3	7	4
6	1,	9	7	8	3	6	0,	1	6	4	9
7	2,	3	0	8	1	7	0,	1	9	2	3
8	2,	6	3	7	8	8	0,	2	1	9	8
9	2,	9	6	7	5	9	0,	2	4	7	3
10	3,	2	9	7	2	10	0,	2	7	4	8
20	6,	5	9	4	5	11	0,	3	0	2	2
30	9,	8	9	1	7	12	0,	3	2	9	7
40	13,	1	8	9	0						
50	16,	4	8	6	2						
60	19,	7	8	3	5						
70	23,	0	8	0	7						
80	26,	3	7	8	0						
90	29,	6	7	5	2						
100	32,	9	7	2	4						
200	65,	9	4	4	9						
300	98,	9	1	7	3						
400	131,	8	8	9	8						
500	164,	8	6	2	2						
600	197,	8	3	4	6						
700	230,	8	0	7	1						
800	263,	7	7	9	5						
900	296,	7	5	2	0						
1000	329,	7	2	4	4						

( 49 )

e la Libbra di Massa, e viceversa.

LIBBRE NUOVE	IN PESO DI MASSA		PARTI DELLA LIBB. NUOVA		IN MISURA DI MASSA		
	Libbre	Once	Once	Grossi	Libbre	Once	Decimi
1	3	0	1				4
2	6	1	2				7
3	9	1	3				11
4	12	2	4		1		3
5	15	2	5		1		6
6	18	2	6		1		10
7	21	3	7		2		1
8	24	3	8		2		5
9	27	4	9		2		9
10	30	4	10		3		0
20	60	8		1			0.4
30	91	0		2			0.7
40	121	4		3			1.1
50	151	8		4			1.5
60	182	0		5			1.8
70	212	4		6			2.2
80	242	8		7			2.5
90	272	11		8			2.9
100	303	3		9			3.3
200	606	7					
300	909	10					
400	1213	2					
500	1516	5					
600	1819	8					
700	2123	0					
800	2426	3					
900	2729	7					
1000	3032	10					

## Ragguaglio fra il Metro, e la Canna

CANNE DI CARRARA	IN MISURA METRICA				ONCE DI CANNE	IN MISURA METRICA			
	Metri	Palmi	Diti	Atomi		Metri	Palmi	Diti	Atomi
1	0,	6	2	5	1	0,	0	5	2
2	1,	2	4	9	2	0,	1	0	4
3	1,	8	7	4	3	0,	1	5	6
4	2,	4	9	8	4	0,	2	0	8
5	3,	1	2	3	5	0,	2	6	0
6	3,	7	4	7	6	0,	3	1	2
7	4,	3	7	2	7	0,	3	6	4
8	4,	9	9	6	8	0,	4	1	6
9	5,	6	2	1	9	0,	4	6	8
10	6,	2	4	6	10	0,	5	2	0
20	12,	4	9	1	11	0,	5	7	3
30	18,	7	3	6	12	0,	6	2	5
40	24,	9	8	2					
50	31,	2	2	7					
60	37,	4	7	3					
70	43,	7	1	8					
80	49,	9	6	4					
90	56,	2	0	9					
100	62,	4	5	5					
200	124,	9	0	9					
300	187,	3	6	4					
400	249,	8	1	8					
500	312,	2	7	3					
600	374,	7	2	7					
700	437,	1	8	2					
800	499,	6	3	6					
900	562,	0	9	1					
1000	624,	5	4	6					

## pei Legnami di Carrara, e viceversa.

METRI	IN MISURA DI MASSA		PARTI DEL METRO		IN MISURA DI MASSA	
	Canne	Once	Palmi	Diti	Canne	Once
1	1	7	1			2
2	3	2	2			4
3	4	10	3			6
4	6	5	4			8
5	8	0	5			10
6	9	7	6		I	0
7	11	2	7		I	1
8	12	10	8		I	3
9	14	5	9		I	5
10	16	0	10		I	7
20	32	0		I		0
30	48	0		2		0
40	64	1		3		1
50	80	1		4		1
60	96	1		5		1
70	112	1		6		1
80	128	1		7		1
90	144	1		8		2
100	160	1		9		2
200	320	3				
300	480	4				
400	640	6				
500	800	7				
600	960	8				
700	1120	10				
800	2280	11				
900	1441	1				
1000	1601	2				

## Ragguaglio fra il Metro mercantile,

BRACCIA DI CARRARA	IN MISURA METRICA				ONCE DI BRACCIO	IN MISURA METRICA			
	Metri	Palmi	Diti	Atomi		Metri	Palmi	Diti	Atomi
1	0,	6	2	0	1	0,	0	5	2
2	1,	2	3	9	2	0,	1	0	3
3	1,	8	5	9	3	0,	1	5	5
4	2,	4	7	9	4	0,	2	0	7
5	3,	0	9	9	5	0,	2	5	8
6	3,	7	1	8	6	0,	3	1	0
7	4,	3	3	8	7	0,	3	6	2
8	4,	9	5	8	8	0,	4	1	3
9	5,	5	7	8	9	0,	4	6	5
10	6,	1	9	7	10	0,	5	1	6
20	12,	3	9	5	11	0,	5	6	8
30	18,	5	9	2	12	0,	6	2	0
40	24,	7	8	9					
50	30,	9	8	6					
60	37,	1	8	4					
70	43,	3	8	1					
80	49,	5	7	8					
90	55,	7	7	5					
100	61,	9	7	3					
200	123,	9	4	5					
300	185,	9	1	8					
400	247,	8	9	0					
500	309,	8	6	3					
600	371,	8	3	5					
700	433,	8	0	8					
800	495,	7	8	0					
900	557,	7	5	3					
1000	619,	7	2	5					

## e il Braccio di Carrara, e viceversa.

METRI	IN MISURA DI CARRARA		PARTI DEL METRO		IN MISURA DI CARRARA	
	Bracc.	Once	Palmi Diti	Bracc.	Once	
1	1	7	1		2	
2	3	3	2		4	
3	4	10	3		6	
4	6	5	4		8	
5	8	1	5		10	
6	9	8	6	I	0	
7	11	4	7	I	2	
8	12	11	8	I	3	
9	14	6	9	I	5	
10	16	2	10	I	7	
20	32	3			0	
30	48	5		I	0	
40	64	7		3	1	
50	80	8		4	1	
60	96	10		5	1	
70	112	11		6		
80	129	1		7	I	
90	145	3		8	2	
100	161	4		9	2	
300	484	9				
400	645	1				
500	806	5				
600	968	10				
700	1129	2				
800	1290	6				
900	1452	11				
1000	1613	3				
		7				

## Ragguaglio fra il Metro, ed il Palmo

PALMI DI CARRARA	IN MISURA METRICA			ONCE DI PALMO	IN MISURA METRICA				
	Metri	Palmi	Diti		Atomi	Metri	Palmi	Diti	Atomi
1	0,	2	4	9	1	0,	0	2	1
2	0,	4	9	9	2	0,	0	4	2
3	0,	7	4	8	3	0,	0	6	2
4	0,	9	9	7	4	0,	0	8	3
5	1,	2	4	6	5	0,	1	0	4
6	1,	4	9	6	6	0,	1	2	5
7	1,	7	4	5	7	0,	1	4	5
8	1,	9	9	4	8	0,	1	6	6
9	2,	2	4	3	9	0,	1	8	7
10	2,	4	9	3	10	0,	2	0	8
20	4,	9	8	5	11	0,	2	2	8
30	7,	4	7	8	12	0,	2	4	9
40	9,	9	7	1					
50	12,	4	6	3					
60	14,	9	5	6					
70	19,	4	4	9					
80	19,	9	3	4					
90	22,	4	3	4					
100	24,	9	2	7					
200	49,	8	5	3					
300	74,	7	8	1					
400	99,	7	0	7					
500	124,	6	3	4					
600	149,	5	6	0					
700	174,	4	8	7					
800	199,	4	1	4					
900	224,	3	4	1					
1000	249,	2	6	7					

## pe' Marmi di Carrara, e viceversa.

M E T R I	IN MISURA DI CARRARA		PARTI DEL METRO		IN MISURA DI CARRARA	
	Palmi	Once	Palmi	Diti	Palmi	Once
1	4	0	1			5
2	8	0	2			10
3	12	0	3		1	2
4	16	1	4		1	7
5	20	1	5		2	0
6	24	1	6		2	5
7	28	1	7		2	10
8	32	1	8		3	3
9	36	1	9		3	7
10	40	1	10		4	0
20	80	3		1		0
30	120	4		2		1
40	160	6		3		1
50	200	7		4		2
60	240	8		5		2
70	280	10		6		3
80	320	11		7		3
90	361	1		8		4
100	401	2		9		4
200	802	4				
300	1203	6				
400	1604	8				
500	2005	11				
600	2407	1				
700	2808	3				
800	3209	5				
900	3610	7				
1000	4011	9				

( 56 )

Ragguaglio fra la nuova Soma

SACCHI DI CARRARA	IN MISURA METRICA		PARTI DEL SACCO	IN MISURA METRICA	
	Some Mine Pinte Coppi		Secc. Quarr.	Some Mine Pinte Coppi	
1	0, 7	2 5	1	0, 2	4 2
2	1, 4	5 1	2	0, 4	8 4
3	2, 1	7 6	3	0, 7	2 5
4	2, 9	0 2	1	0, 0	3 0
5	3, 6	2 7	2	0, 0	6 1
6	4, 3	5 3	3	0, 0	9 1
7	5, 0	7 8	4	0, 1	2 1
8	5, 8	0 4	5	0, 1	5 1
9	6, 5	2 9	6	0, 1	8 2
10	7, 2	5 5	7	0, 2	1 2
20	14, 5	1 0			
30	21, 7	6 4			
40	29, 0	1 9			
50	36, 2	7 4			
60	43, 5	2 9			
70	50, 7	8 3			
80	58, 0	3 8			
90	65, 2	9 3			
100	72, 5	4 8			
200	145, 0	9 5			
300	217, 6	4 3			
400	290, 1	9 0			
500	362, 7	3 8			
600	435, 2	8 6			
700	507, 8	3 3			
800	580, 3	8 1			
900	652, 9	2 8			
1000	725, 4	7 6			

( 57 )

ed il Sacco di Carrara, e viceversa.

SOME NUOVE	IN MISURA DI CARRARA			PARTI DEL. SOM.	IN MISURA DI CARRARA		
	Sacchi	Secc. Quarr.	Dec.	Mine Pinte	Sacchi	Secc. Quarr.	Dec.
1	1	1	1	1			3 3
2	2	2	2	2			6 6
3	4	0	3	2		1	1 9
4	5	1	4	3		1	5 2
5	6	2	5	4		2	0 5
6	8	0	6	5		2	3 8
7	9	1	7	6		2	7 2
8	11	0	0	7		0	2 5
9	12	1	1	7		0	5 8
10	13	2	2	8	10	1	1 1
20	27	1	5	6		1	0 3
30	41	1	0	5		2	0 7
40	55	0	3	3		3	1 0
50	68	2	6	1		4	1 3
60	82	2	0	9		5	1 7
70	96	1	3	7		6	2 0
80	110	0	6	5		7	2 3
90	124	0	1	4		8	2 6
100	137	2	4	2		9	3 0
200	275	2	0	3			
300	413	1	4	5			
400	551	1	0	7			
500	689	0	4	9			
600	827	0	1	0			
700	964	2	5	2			
800	1102	2	1	4			
900	1240	1	5	6			
1000	1378	1	1	7			

Ragguaglio fra la nuova Soma,

BARILI DI CARRARA	IN MISURA METRICA			BOCCALI DI CARRARA	IN MISURA METRICA		
	Some	Mine	Pinte Coppi		Some	Mine	Pinte Coppi
1	0, 4	3	0	1	0, 0	1	3
2	0, 8	6	0	2	0, 0	2	7
3	1, 2	9	0	3	0, 0	4	0
4	1, 7	2	0	4	0, 0	5	4
5	2, 1	5	0	5	0, 0	6	7
6	2, 5	8	0	6	0, 0	8	1
7	3, 0	1	0	7	0, 0	9	4
8	3, 4	4	0	8	0, 1	0	7
9	3, 8	7	0	9	0, 1	2	1
10	4, 3	0	0	10	0, 1	3	4
20	8, 6	0	0	20	0, 2	6	9
30	12, 9	0	0	30	0, 4	0	3
40	17, 1	9	9	32	0, 4	3	0
50	21, 4	9	9				
60	25, 7	9	9				
70	30, 0	9	9				
80	34, 3	9	9				
90	38, 6	9	9				
100	42, 9	9	9				
200	85, 9	9	7				
300	128, 9	9	6				
400	171, 9	9	4				
500	214, 9	9	3				
600	257, 9	9	2				
700	300, 9	9	0				
800	343, 9	8	9				
900	386, 9	8	7				
1000	429, 9	8	6				

ed il Barile di Carrara, e viceversa.

SOME NUOVE	IN MISURA DI CARRARA			PARTI DEL SOM.		IN MISURA DI CARRARA		
	Barili	Bocc.	Decimi	Mine	Pinte	Barili	Boccali	Decimi
1	2	10	4	1			7	4
2	4	20	8	2			14	9
3	6	31	3	3			22	3
4	9	9	7	4			29	8
5	11	20	1	5		1	5	2
6	13	30	5	6		1	12	7
7	16	8	9	7		1	20	1
8	18	19	4	8		1	27	5
9	20	29	8	9		2	3	0
10	23	8	2	10		2	10	4
20	46	16	4		1		0	7
30	69	24	6		2		1	5
40	93	0	8		3		2	2
50	116	9	1		4		3	0
60	139	17	3		5		3	7
70	162	25	5		6		4	5
80	186	1	7		7		5	2
90	209	9	9		8		6	0
100	232	18	1		9		6	7
200	465	4	2					
300	697	22	4					
400	930	8	5					
500	1162	26	6					
600	1395	12	7					
700	1627	30	9					
800	1860	17	0					
900	2093	3	1					
1000	2325	21	2					

( 60 )

Ragguaglio fra la nuova Libbra,

LIBBRE DI CARRARA	IN PESO METRICO				ONCE DI CARRARA	IN PESO METRICO					
	Libbre	Once	Grossi	Denari		Grani	Libbre	Once	Grossi	Denari	Grani
1	0,	3	2	5	0	1	0,	0	2	7	1
2	0,	6	5	0	0	2	0,	0	5	4	2
3	0,	9	7	5	0	3	0,	0	8	1	2
4	1,	3	0	0	0	4	0,	1	0	8	3
5	1,	6	2	5	0	5	0,	1	3	5	4
6	1,	9	5	0	0	6	0,	1	6	2	5
7	2,	2	7	5	0	7	0,	1	8	9	6
8	2,	6	0	0	0	8	0,	2	1	6	7
9	2,	9	2	5	0	9	0,	2	4	3	7
10	3,	2	5	0	0	10	0,	2	7	0	8
20	6,	4	9	9	9	11	0,	2	9	7	9
30	9,	7	4	9	9	12	0,	3	2	5	0
40	12,	9	9	9	9						
50	16,	2	4	9	8						
60	19,	4	9	9	8						
70	22,	7	4	9	8						
80	25,	9	9	9	7						
90	29,	2	4	9	7						
100	32,	4	9	9	7						
200	64,	9	9	9	3						
300	97,	4	9	8	9						
400	129,	9	9	8	6						
500	162,	4	9	8	2						
600	194,	9	9	7	9						
700	227,	4	9	7	5						
800	259,	9	9	7	2						
900	292,	4	9	6	8						
1000	324,	9	9	6	5						

( 61 )

e la Libbra di Carrara e viceversa.

LIBBRE NUOVE	IN PESO DI CARRARA		PARTI DELLA NUOVA LIBB.		IN PESO DI CARRARA		
	Libbre	Once	Once	Grossi	Libbre	Once	Decimi
1	3	1	1				4
2	6	2	2				7
3	9	3	3				11
4	12	4	4		1		3
5	15	5	5		1		6
6	18	6	6		1		10
7	21	6	7		2		2
8	24	7	8		2		6
9	27	8	9		2		9
10	30	9	10		3		1
20	61	6		1			0. 4
30	92	4		2			0. 7
40	123	1		3			1. 1
50	153	10		4			1. 5
60	184	7		5			1. 8
70	215	5		6			2. 2
80	246	2		7			2. 6
90	276	11		8			3. 0
100	307	8		9			3. 3
200	615	5					
300	923	1					
400	1230	9					
500	1538	6					
600	1846	2					
700	2153	10					
800	2461	7					
900	2769	3					
1000	3076	11					

(N. 10.)

## FRANCESCO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO  
 DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA,  
 MASSA, E CARRARA  
 ARCIDUCA D'AUSTRIA,  
 PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA  
 ECC. ECC. ECC.

---

Inclinando sempre l'Animo Nostro a promuovere, e facilitare il Commercio nei Nostri Stati non Abbiamo mai abbandonato il pensiero di portare una diminuzione ai Dazi, che dal Nostro Editto del 15 Maggio 1816 sulle Dogane applicati furono a diverse Merci, delle quali, dopo l'emanazione dell'Editto stesso, in causa dell'odierno loro maggior uso e consumo, è cresciuta l'introduzione, ma le spese, che da più anni per necessità, per le circostanze dei tempi, e pel vantaggio e bene degli amatissimi Sudditi Nostri l'Erario Nostro sostiene, Ci hanno sin qui impedito di mandare ad effetto quello che pure il Nostro Cuore desiderava.

Risoluti però ora nella circostanza, che con altro Editto Nostro del giorno 2 corrente Dicembre, Abbiamo ordinato col 1 del venturo

Gennaro 1836 la riunione dell'Amministrazione Pubblica dei Ducati di Massa e di Carrara a questi Dominj al principale oggetto di rendere più attivo e florido il Commercio, di eseguire alcune riforme ai Dazi fissati nella Tariffa unita al predetto Editto 15 Maggio 1816, segnatamente riguardo alle droghe ed alle manifatture di cotone, Abbiamo determinato, dietro matura considerazione, di diminuire anche sensibilmente i Dazi, che ora si esigono sopra diverse Merci, che sono nella Tariffa stessa specificate, volendo Noi tra gli altri ribassato il Dazio d'introduzione del Caffè del trenta per cento, quello del Pepe del sessanta per cento, e l'altro del Zucchero del venticinque per cento.

In conseguenza di che Ordiniamo e Comandiamo quanto segue:

1. Le Merci descritte nella Tariffa, che si unisce al presente Editto saranno col 1 del venturo mese di Gennaro 1836 sottoposte nella rispettiva loro introduzione ed uscita dallo Stato al pagamento del relativo Dazio nella Tariffa medesima specificato, invece di quello attualmente in vigore.

2. Questa disposizione verrà eseguita non solo nelle Dogane, e Ricettorie delle Nostre Provincie di Modena, di Reggio, e di Garfagnana, ma eziandio in quelle dei Ducati Nostri di Massa, e di Carrara.

3. Viene incaricato dell'esecuzione del presente Editto il Nostro Consigliere di Stato Ministro delle Finanze: TALE ESSENDO LA SOVRANA NOSTRA MENTE E VOLONTÀ'.



## TARIFFA

DROGHE ( per Libbra metrica )	DAZIO	
	di Entra- ta	di Uscita
Cacao tanto in cortecchia, che senza, ed anche abbristolito . . . . . L.	0 35	0 02
Caffè . . . . . »	0 35	0 02
Cannella fina . . . . . »	2 —	0 20
Cannella ordinaria, e cascia lignea. »	1 —	0 15
Cannella garofanata, Scavezzoni, e Fiori di Cannella . . . . . »	0 70	0 10
Cioccolata, . . . . . »	0 60	0 30
Garofani, Fusti di Garofani interi, ed in polvere . . . . . »	0 60	0 20
Macis . . . . . »	2 —	0 20
Noci moscate . . . . . »	1 —	0 20
Olii Essenziali fatti per distillazione. »	4 —	0 30
Pepe di qualunque qualità . . . . . »	0 20	0 02
Vaniglia. . . . . »	3 —	0 30
Zafferano . . . . . »	1 —	0 20
Zafferanone. . . . . »	0 10	0 02
Zucchero raffinato in pani, e rottami di pani . . . . . »	0 30	0 02
Zucchero d'ogni altra qualità non no- minata . . . . . »	0 20	0 02
MERCİ DIVERSE		
Berette di cotone a maglia fina e mez- zo fina comprese in Tariffa nei lavori di maglia, il cui Dazio è conservato ad esclusione delle sole Berette della suddetta qualità, che invece paghe- ranno (p. Libb. m.) . . . . . L.	1 50	0 10

MERCİ DIVERSE	DAZIO	
	di Entra- ta	di Uscita
Bambagine, Fustagni qualunque, Ag- giolate, Tersili, Dobletto, Molettone ed altri tessuti consimili ordinarii di bombagia, o di tilo e bombagia, i così detti <i>Printenier</i> , <i>Asturiese</i> ed i Basini di qualunque altezza ( per Libb. met. ) »	1 —	0 15
Camelotti fini e mezzo fini di lana e pelo, comprese le altre manufatture fine e mezzo fine descritte in Tariffa sotto la classe dei Camelotti ordinarii, Saglie fine, e mezzo fine, Scotti, Prunelli, Facon, Merinos e simili ( per Libb. metrica ) . . . . . »	1 80	0 20
Saglia veramente ordinaria, e Stami- gna ( per Libbr. metrica ) . . . . . »	1 20	0 05
Tele bianche di cotone denominate in commercio <i>Domestic</i> , come la tela di cotone mista con filo cando ( per Libb. metrica ) . . . . . »	0 70	0 20
Tele indiane bleu, tele cotonine, Sar- sinet colorati, tanto in tela che a spina, e rispettivi fazzoletti, come le tele di cotone stampate e colorate ordinarie ( per Libb. metrica ) . . . »	1 50	0 30
Tele denominate in commercio <i>Cam- brik</i> stampate, e rispettivi fazzoletti, come le tele di cotone fine stampate, e colorate ( per Libb. metrica ) . . . »	2 20	0 50
Tele di cotone sopraffine colorate, e stampate, Baragie, Cottepolj, Gia- conet colorati, e simili ( per Lib- bra metrica ) . . . . . »	3 50	0 60
Tele mussoline cande, liscie ed ope- rate ( per Libb. metrica ) . . . . . »	1 50	0 30

MERCİ DIVERSE	DAZIO	
	di Entra- ta	di Uscita
Tele velate, compreso il velo di cotone (per Libb. metrica) . . . . L.	1 80	0 40
Velluti di cotone anche misti con filo non eccedenti l'altezza di palmi 6 (per metro) . . . . . »	0 20	0 10
Velluti di altezza maggiore di palmi 6 (per metro) . . . . . »	0 30	0 15
<b>COMMESTIBILI (per Quintale)</b>		
Olive fresche, ossia olivetti senza concia . . . . . « (La loro estrazione è vincolata alla licenza prescritta nell' Articolo 22 dell' Editto 15 Maggio 1816.)	0 80	6 —
Olive dolci, e in salamoja, ossia olivetti con concia . . . . . »	8 —	2 —
Vino comune nelle Provincie di Modena e di Reggio . . . . . »	2 50	0 50
Idem nella Provincia della Garfagnana . . . . . »	1 27	2 50
Idem nei Ducati di Massa e Carrara »	1 50	2 —
Vino guasto da stillare, Posca od altro infimo vino . . . . . »	0 50	0 50
Uva fresca, ed ammostata . . . . . »	0 50	0 80
<b>MANIFATTURE DI PELLETTIERIE ( per Quintale )</b>		
Pelli di ogni qualità meramente confezzate in gregio, o in bianco, ed anche in crosta, esclusi i Capi nella Tariffa unita all' Editto 15 Maggio 1816 nominati a parte . . . . . »	30 —	6 —

MANIFATTURE DI PELLETTIERIE ( per Quintale )	DAZIO	
	di Entra- ta	di Uscita
Pelli affaitate, o in qualunque modo tinte, stampate, apparecchiate ed unte, compresi i danti, camozzi, morlacchi, mascarezzi in qualunque maniera, e corami di qualunque grossezza anche non lisciati o spianati . . . . . L.	60 —	0 50
Carnuzzi, e frantumi di Pelli e Pelliccie di qualunque sorta ad uso di colla od ingrasso . . . . . »	0 20	5 —
<i>( A termini dell' Editto 14 Dicembre 1815 rimane ferma la proibizione dell' uscita delle Pelli verdi e secche di Bestie grosse comprese quelle di Vitello dalle Provincie di Modena e di Reggio. L' estrazione poi delle Pelli della qualità suddetta delle Bestie minute di qualunque specie è vincolata alla licenza di uscita ordinata nell' Articolo 22 dell' Editto 15 Maggio 1816. Nell' applicazione alle Pelli estere del bollo prescritto nell' Articolo 16 del suddetto Editto 15 Maggio 1816 dovrà osservarsi quanto rimane disposto nella Notificazione del Ministro delle Finanze del 3 Giugno 1820. )</i>		

*Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo  
questo giorno 18 Dicembre 1835.*

FRANCESCO.

(N. 11.)

## NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Condotta a termine la costruzione in pietra del Ponte Alto sulla Secchia si è reso con quest'opera ordinata dalla Sovrana Munificenza permanentemente comodo e sicuro il tragitto del Fiume, e volendo graziosamente S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano, che oltre il predetto vantaggio godano i Sudditi suoi, e le Merci e Robe nazionali quel favore, che in altri tempi fu compartito nella circostanza d'erezione d'opere consimili, si è degnato di ordinare che col 1. del venturo Gennajo cessi pienamente a carico dei Sudditi tutti de'suoi Dominj, e così delle Merci e Robe nazionali qualunque esazione di Pedaggio al passaggio del Fiume Secchia sul predetto nuovo Ponte di pietra.

Ed avendo poi la prefata R. A. S. ordinato, che riguardo ai Forestieri, e per le Merci e Robe estere di qualunque provenienza e qualità venga applicata al suddetto Ponte la stessa Tariffa, che ora regola la percezione di questo

Diritto al Ponte di S. Ambrogio sul Fiume Panaro ha incaricato il Ministero di Finanza di pubblicare la Tariffa medesima, ed in pari tempo le disposizioni, sotto le quali incominciando col 1. del prossimo Gennajo verrà nel passaggio del suddetto nuovo Ponte percetto il Diritto di pedaggio dai Forestieri, e per le Merci e Robe estere.

In conseguenza di questo Sovrano Comando viene ordinato, e prescritto quanto segue:

1. Tutti i Sudditi degli Estensi Dominj sono esenti da ogni pagamento di Pedaggio pel transito sul detto Ponte Alto. Non ha però luogo tale esenzione nel caso, che i Sudditi medesimi conducano Merci o Robe forestiere in qualsivoglia forma, mentre in allora devono pagare, come se fossero Forestieri, a norma dell'infrascritta Tariffa.

2. Sono pure esenti al pari dei Sudditi quei Forestieri, che passano sul detto Ponte per immediato servizio di S. A. R. o sono addetti alla Reale sua Casa e Famiglia, od hanno privilegio di esenzione approvato dalla R. A. S. Non pagano nemmeno le Staffette Forestiere.

3. Tutti gli altri non dichiarati immuni ne' due articoli precedenti devono indistintamente soggiacere al pagamento del Pedaggio in conformità della Tariffa registrata in fine della presente Notificazione, e tale pagamento deve da loro eseguirsi o passino il Fiume sopra il Ponte, o lo valichino per l'alveo entro la distanza di un miglio dal Ponte stesso tanto nella parte superiore, quanto nell'inferiore.

4. I Forestieri sono obbligati a pagare il Pedaggio anche per i Bestiami, e Generi di qualunque specie, de' quali hanno fatto acquisto nello Stato, ancorchè per condurli si servano dell'opera di Persone suddite.

5. Avvenendo che un Forestiere tragitti il Fiume in una Carrozza, Sedia, od altro Legno di ragione di Persona suddita, oppure lo passi trovandosi in compagnia di una o più di tali Persone, o di altre già dichiarate esenti ciò non vale a dispensarlo dal pagamento del Pedaggio, nè in tali casi si deve fare alcuna diminuzione nei prezzi fissati dalla infrascritta Tariffa.

6. Il Pedaggio deve pagarsi qualunque volta si tragitta il Fiume, abbenchè venga questo passato, e ripassato entro la stessa giornata.

7. Gli Esattori del pedaggio devono osservare inappuntabilmente il prescritto dalla presente Notificazione, e non esigere cosa alcuna benchè menoma oltre quanto trovasi stabilito nell'infrascritta Tariffa, nemmeno a titolo di ricognizione, o d'altro somigliante pretesto, altrimenti incorreranno per ogni contravvenzione nella multa di Modenesi Lire 200 pari ad Italiane 76, 75. che verrà applicata per due terzi al Fisco, e per l'altro terzo all'accusatore.

8. Alla stessa multa portata dal precedente Articolo 7. sono soggetti li predetti Esattori, quando non tengano, come loro espressamente si ingiunge, sempre affissa la presente Notificazione nel luogo ove si fa l'esazione del Pe-

daggio in maniera che possa con facilità essere veduta, e letta da chicchessia.

9. Anche i passeggeri devono uniformarsi, per quanto loro appartiene, al disposto dalla presente Notificazione, e pagare esattamente, semprecchè non siano fra gli eccettuati come sopra, i Diritti di Pedaggio portati dall'infrascritta Tariffa, mentre defraudando o tentando di defraudare in qualsivoglia modo lo stabilito pedaggio saranno tenuti a sborsarne il triplicato, ed in oltre a rifare qualunque danno o spesa che convenisse soffrire agli Esattori per conseguire il dovuto pagamento; e sarà carico dell'Intendente di Finanza in Modena l'assistere, e prestar loro ogni braccio occorrente procedendo in questi casi in via amministrativa.

10. Quando i Forestieri ricusino di pagare, è lecito agli Esattori di ripetere il pedaggio dai Postiglioni, Vetturini, e Condottieri, i quali sono tenuti prestarsi a tale pagamento, quantunque siano Sudditi, rimanendo però loro l'azione di rimborso contro i Forestieri medesimi.

11. Le monete non sono accettate che pel valore stabilito dalle Leggi monetarie in questi Dominj.

## TARIFFA

	Lir.	Gen.
Per un Legno da quattro ruote, come Carrozza, Svimerò ecc. carico di una o più Persone o robe L.	1	35
-- Vuoto . . . . . »	--	68
Per una Lettica carica come sopra . . . . . »	1	16
-- Vuota . . . . . »	--	58
Per un Legno a due ruote, come Sedia, Galesse ecc., se con due cavalli, carico di una o più Persone o robe . . . . . »	--	96
-- Se con un solo cavallo e carico come sopra . . . . . »	--	63
-- Se con due cavalli e vuoto . . . . . »	--	48
-- Se con un solo cavallo e vuoto e col solo Veturino . . . . . »	--	33
Per un Carrettono o Barra grande carica di Mercì o d'altro . . . . . »	2	88
-- Vuoto . . . . . »	1	16
Per una Carretta ossia Brancale carico come sopra »	1	16
-- Vuota . . . . . »	--	48
Per un Carro carico come sopra . . . . . »	--	77
-- Vuoto . . . . . »	--	29
Per un Baroccio carico come sopra . . . . . »	--	39
-- Vuoto . . . . . »	--	14
Per un cavallo o per un mulo carico di Persone o robe . . . . . »	--	39
-- Senza carico . . . . . »	--	20
Per un somaro carico come sopra . . . . . »	--	20
-- Senza carico . . . . . »	--	10
Per ogni capo di Bestia grosse come Bovi, Vacche ecc. . . . . »	--	14
Per ogni capo di Bestie minute come Porci, Pecore ecc. . . . . »	--	06
Le Persone a piedi pagheranno per ciascuna . . . . . »	--	06

Modena 21 Dicembre 1835.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

C. CASLINI Seg. Gen.

(N. 12.)

## IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA.

## NOTIFICAZIONE.

In adempimento degli Ordini Sovrani abbassati a questo Governo con Veneratissimo Chirografo del 26 corrente si deduce a pubblica notizia essere stato da S. A. R. il Graziosissimo Nostro Sovrano prescritto, ed ordinato quanto segue.

Col giorno 1 del p. v. Gennajo 1836 cesserà negli Stati di Massa e Carrara l'Ufficio del Consigliere Delegato ai Giudizj di Revisione, e non resterà quindi per tali Giudizj aperto il Ricorso, che dinanzi il Supremo Consiglio di Giustizia residente in Modena, in via Ordinaria, e nelle consuete forme.

Inoltre negli Stati medesimi si osserveranno congruamente alle disposizioni contenute nel Sovrano Decreto 20 Dicembre 1827, attualmente in vigore nelle altre parti degli Estensi Dominj, le prescrizioni seguenti;

I. Sebbene siano conformi i Giudizj profertiti in prima, ed in seconda Istanza, si am-

mette il Ricorso in Revisione in tutte quelle Cause, che in grado di Appello furono decise col dissenso di uno dei Giudici, purchè in materia Civile si tratti di un merito maggiore di locali lire quindicimila, ed in materia Criminale sia seguita Condanna alla pena di Ferri maggiore di dieci anni, fermo d'altronde quanto alla pena di morte il disposto delle vigenti Leggi.

II. All' incontro sebbene siano difformi i Giudizj di prima, e seconda istanza, non compete la Revisione da quelle Sentenze, che a pieni voti si proferirono dal Tribunale d'Appello in Cause Civili di un merito non maggiore di Lire locali quattrocento, e da quelle Sentenze, che in materia Criminale a pieni voti applicarono una multa pure non eccedente le Lire quattrocento, od inflissero pena di Carcere non maggiore di due mesi.

*Massa dal R. Ducale Palazzo di Governo  
questo giorno 24 Dicembre 1835.*

S. TORELLO.

G. GAMBINI Segretario.

(N. 13.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA.

NOTIFICAZIONE

Riconosciutosi da Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano quanto sino ad ora sia riescito gravoso, e pregiudicevole agli Amantissimi suoi Sudditi degli Stati di Massa e Carrara, e specialmente alla classe degli Indigenti, la mancanza negli Stati medesimi di un Monte di Pietà col quale prestar loro un provvido soccorso nell'urgenza dei più stringenti bisogni, è venuto perciò nella determinazione di erigere anche in questa parte de' suoi Reali Dominii un sì benefico Stabilimento.

Nell'atto adunque che mi gode l'animo di poter rendere a pubblica notizia questo nuovo tratto della Sovrana Munificenza, rendo noto altresì che il Monte di Pietà degli Stati di Massa e Carrara, essendo già stato congruamente dotato mediante elargizione della prelodata A. S. R., verrà aperto, ed attivato in questa Città di Massa col giorno primo dell'entrante mese di Gennajo 1836.

Esso poi non somministrerà agli Abitanti degli Stati predetti che denaro in contante per una somma che non sia minore d'Italiane lire due, e non ecceda l'ammontare di simili lire cento, e ciò a fronte di pegno, e coll'interesse del cinque per cento in compenso, almeno in parte, delle spese d'amministrazione.

Il Monte si terrà aperto per eseguire le sovvenzioni nei giorni di Martedì, Giovedì, e Sabato dalle ore nove della mattina sino ad un'ora pomeridiana, con avvertenza che essendo festivo qualcuno di detti giorni, si supplirà nel successivo giorno feriale.

Rispetto alla qualità degli oggetti da riceversi in pegno, al modo di presentarli, e riscuoterli, alla vendita dei medesimi per la non seguita riscossione in tempo debito, ed a tutte le altre speciali discipline necessarie pel migliore andamento, e regolarità dell'Amministrazione del Pio Istituto, esse risulteranno da apposito Regolamento che per norma di chiunque sarà tenuto affisso nell'Ufficio del Monte.

*Dal R. D. Palazzo di Governo in Massa  
questo giorno 30 Dicembre 1835.*

**S. TORELLO.**

*G. GAMBINI Segretario.*

## INDICE

---

21 Maggio 1835.

*Avviso di S. E. il Signor Consigliere di Stato, Intendente Generale Camerale ec. in aggiunta all'altro 14 Novembre 1829, col quale si prescrivono le discipline da osservarsi nelle vendite, per parte di Terzi, di oggetti di qualunque genere e specie agli Amministratori delle Tenute della R. D. Camera o del Patrimonio Allodiale . . . . . Pag. 3*

23 Luglio

*Altro dell'Illustrissimo Signor Podestà di Modena col quale viene modificato e ristampato il Regolamento 15 Aprile 1810 sulle Praterie di Soliera . . . » 6*

10 Ottobre

*Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di Massa e Carrara, che assegna un termine ai Capitalisti e Creditori contro la Comune di Massa a produrre le loro ragioni di Credito anteriori al 1796 a carico di quelle sopresse Casse del Sale e dell'Annona, ossia dell'Abbondanza, e per sovvenzioni forzose nel Luglio 1796 . . . . . » 12*

2 Dicembre

*Editto Sovrano con cui si prescrive il modo di generale Amministrazione pubblica nei Ducati di Massa e Carrara onde sia conforme a quello col quale viene essa regolata nel rimanente degli Estensi Dominj. . . . . » 14*

7 detto

*Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze portante la Tariffa a misura Carrarese e Metrica e Moneta Italiana del Dazio per l'estrazione dei marmi di Carrara ec. . . » 25*

detto

*Altra della prefata E. S. portante la Tariffa a Moneta Italiana dei diritti*

*di Patenti ed Ancoraggio alle Spiagge di Massa e Carrara . . . . . » 28*

7 Dicembre

*Altra della prefata E. S. portante la Tariffa a Libbra metrica e Moneta Italiana per la vendita de'Tabacchi nei Ducati di Massa e Carrara. . . . » 29*

detto

*Altra della prefata E. S. portante la Tariffa a Libbra metrica e Moneta Italiana per la vendita delle Polveri nei Ducati di Massa e Carrara . . » 30*

detto

*Altra della prefata E. S. portante le Tavole di Ragguaglio fra la Lira Italiana e quella di Massa, e fra i pesi e le misure Metriche coi pesi e misure di Massa e Carrara, e viceversa . . . » 31*

18 detto

*Editto Sovrano sulla diminuzione dei Dazi d'introduzione delle Merci e robe estere nelle Dogane degli Estensi Dominj, con apposita Tariffa. . . . . » 62*

21 detto

*Notificazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze sulla*



*esenzione dalla Tassa di transito pel nuovo Ponte Alto costruito in pietra sulla Secchia, accordata per Sovrana Munificenza ai Sudditi Estensi, ed alle Merci e robe nazionali, aggiuntavi la Tariffa pei Forestieri e per le Merci estere. » 68*

24 Dicembre

*Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di Massa e Carrara colla quale essendo soppresso l'ufficio di Revisione, e passato col 1 Gennajo 1836 al Supremo Consiglio di Giustizia in Modèna, si dichiara per quali Cause civili e criminali in Appello sarà ammesso un ricorso per Revisione . . . » 73*

30 detto

*Altra della prefata E. S. sull'attivazione di un Monte di Pietà in Massa, congruamente dotato per Sovrana Munificenza a beneficio dei Sudditi nei Ducati di Massa e Carrara. . . . » 75*